SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 118

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 22 maggio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 settembre 1995.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Agrigento.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

1. Il servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Agrigento, entreranno in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 7 settembre 1995

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

96A3144

DECRETO 9 ottobre 1995.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Firenze.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

1. Il servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Firenze, entreranno in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 9 ottobre 1995

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

96A3143

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 27 marzo 1996.

Approvazione delle linee direttrici dell'attività promozionale pubblica per il 1997.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 12 gennaio 1946, n. 12, concernente le «Attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero»;

Vista la legge 16 marzo 1976, n. 71, recante «Modifica delle procedure amministrative e contabili in materia di attività promozionale delle esportazioni italiane»;

Vista la legge 18 marzo 1989, n. 106, recante «Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49, concernente «Regolamento riguardante lo statuto dell'Istituto nazionale per il commercio estero»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, convertito nella legge 28 ottobre 1994, n. 600, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero»;

Ritenuta l'esigenza di emanare le linee direttrici dell'attività promozionale per il 1997;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le linee direttrici dell'attività promozionale pubblica per il 1997, riportate in allegato.

Dette linee direttrici sono trasmesse all'Istituto del commercio con l'estero, ai fini previsti dall'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49.

Esse costituiscono, inoltre, atto di indirizzo e di orientamento dell'attività promozionale svolta all'estero dagli enti pubblici.

Art. 2.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 27 marzo 1996

Il Ministro: CLÒ

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1996
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 21

ALLEGATO

LINEE DI INDIRIZZO
DELL'ATTIVITÀ PROMOZIONALE PER IL 1997

1) *Premessa.*

In una logica di continuità con le indicazioni date lo scorso anno, le presenti linee di indirizzo intendono ribadire l'importanza di adottare strategie promozionali nazionali, che siano il frutto di strette consultazioni con le confederazioni ed associazioni imprenditoriali di categoria, con le regioni, con le camere di commercio ed i loro centri esteri.

A questa ricerca di maggiore organicità e di più efficace coordinamento devono contribuire tutti i soggetti interessati per creare sinergie al fine di accrescere l'efficacia delle limitate risorse pubbliche messe a disposizione da una prevedibile rigorosa politica di bilancio e dare maggiore impatto comunicazionale alle iniziative sui mercati esteri

Le agevolazioni fatte con denaro pubblico per favorire l'internazionalizzazione delle imprese devono essere inserite in un disegno unitario, che copra tutto il Paese, per evitare che le risorse siano indirizzate ad uno stesso scopo, duplicando le agevolazioni.

In altre parole, occorre fare in modo che Stato, regioni, camere di commercio e loro centri esteri non svolgano azioni promozionali simili, negli stessi settori e nelle stesse aree, trascurando altre iniziative utili per le imprese.

L'accrescimento dell'efficacia della spesa pubblica può essere meglio perseguito attraverso interventi diversificati su obiettivi ben esplicitati e di interesse delle imprese, di cui sia possibile verificare i risultati. È da ricercare anche in tale sede di far coincidere maggiormente responsabilità con potere e di prevedere un sistema snello di controllo finalizzato al recupero di efficienza.

A questa logica si ritiene risponda un innovativo intervento — il cui impatto promozionale non è certo surrogabile con i depliants o cataloghi — volto ad incentivare le imprese ad esporre in fiera i macchinari.

Il Ministero, per favorire una modulazione degli interventi pubblici, intende, pertanto, verificare in concreto la possibilità di contribuire alle spese per la reimportazione di macchinari esposti in fiera e non venduti.

Relativamente al settore della meccanica strumentale è da ricordare che un altro fattore di competitività è dato dalla «documentazione tecnica» nella lingua locale e dalla certificazione di qualità.

Fra i fattori di competitività da privilegiare, quindi non deve esserci la semplice presenza alle fiere, ma i servizi che qualifichino e personalizzino la partecipazione.

Quest'approccio solleva il problema dei criteri di selezione delle imprese, che devono essere sempre più ancorati a requisiti di qualità, di turnazione, di presenza attiva.

La politica di rigore della spesa obbliga ad utilizzare in maniera complementare anche i fondi messi a disposizione dall'Unione europea per il sostegno dell'internazionalizzazione delle PMI. Le strategie enunciate, sintetizzabili in: compartecipazione, rigore della spesa, qualità dei servizi, verifica dei risultati, devono conformare l'attività promozionale pubblica del 1997.

A tale impostazione sarà improntata l'azione del Ministero del commercio con l'estero, che, da parte sua, intende accrescere l'efficacia delle agevolazioni pubbliche direttamente gestite, selezionando le imprese più dinamiche e sottoponendo in maniera sistematica tutti gli interventi ad una verifica dei risultati.

In coerenza con quanto enunciato, il Ministero intende proporre l'istituzione di una banca-dati dell'attività promozionale da svolgere all'estero, raccogliendo i dati dei programmi delle regioni, delle camere di commercio, dei centri esteri e, ove possibile, delle associazioni di categoria.

2) *Quadro internazionale.*

Le previsioni più recenti del FMI, dell'OCSE e dei principali istituti di ricerca lasciano intravvedere per il 1997 una progressiva decelerazione della crescita nei Paesi industrializzati.

Il rallentamento sarà, comunque, più marcato in Europa che nel Nord America. L'economia dei principali Paesi dell'U.E. non potrà, infatti, non risentire degli effetti indotti dall'applicazione delle rigorose politiche di bilancio necessarie a raggiungere gli obiettivi fissati dal trattato di Maastricht.

Al rallentamento delle economie industriali occidentali si contrapporrà, invece, una crescita del Sud-Est asiatico e di alcuni Paesi dell'Est Europa (Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia).

In Giappone gli effetti delle misure sulla spesa pubblica dovrebbero rilanciare consumi ed investimenti, evidenziando i sintomi di recupero dell'economia apparsi all'inizio del 1996.

La Cina, pur con i suoi fattori di squilibrio, si sta sempre più affermando come paese trainante nella regione asiatica, soprattutto per quanto riguarda gli investimenti in infrastrutture e beni strumentali.

Pertanto, è prevedibile che nella sua globalità (e tenendo conto della influenza percentuale del previsto rallentamento delle economie industrializzate) il commercio mondiale crescerà, nel 1997, ad un ritmo sostenuto, anche se leggermente inferiore a quello degli anni precedenti, attestandosi attorno al 7%.

3) *Linee di indirizzo della politica promozionale.*

Recenti studi hanno, d'altro canto, confermato che l'internazionalizzazione dell'economia italiana è avvenuta soprattutto mediante intese tecnico-produttive e commerciali piuttosto che con investimenti diretti all'estero. È necessario, pertanto, procedere più incisivamente su tale tracciato, favorendo l'inserimento delle nostre imprese nelle realtà locali, dato che la «promotion» costituisce spesso la prima tappa del processo di internazionalizzazione, caratterizzato nella fase finale dagli investimenti all'estero per creare unità produttive.

a) Nel contesto descritto, il programma promozionale dovrà essere elaborato sulla base delle strategie settoriali e geografiche, indicate nelle presenti linee di indirizzo, la cui validità può ritenersi proiettata su un arco triennale. Resta, ovviamente, ferma la necessità di un aggiornamento annuale di tali linee per tener conto di variazioni contingenti e di eventi particolari.

b) La più lunga validità temporale delle strategie promozionali obbliga, di conseguenza, a «pensare» il programma per progetti di durata anche pluriennale. La maggiore organicità che tale impostazione richiede deve esprimersi mediante l'esplicitazione degli obiettivi, delle risorse necessarie e delle metodologie utilizzate, anche allo scopo di poter verificare i risultati conseguiti.

c) La scelta delle risorse da destinare ai settori merceologici e alle aree geografiche deve tener conto di tre elementi emersi nel corso del 1995:

*c.*1) nonostante il forte aumento delle esportazioni nel gennaio-novembre 1995 (+25,2%), le quote di mercato dell'Italia, calcolate in dollari, non sono, ancora tornate ai livelli del 1992, cioè presvalutazione. Nel 1995, la quota è calcolata intorno al 4,2%, mentre nel 1992 era del 4,7%. Occorre, tuttavia, tenere presente che la diminuzione della quota sulle importazioni mondiali ha riguardato tutti i Paesi industrializzati e ancor più l'Unione europea, la cui quota è passata dai 36,3% del 1992 al 32,6% del periodo gennaio-agosto 1995;

*c.*2) la maggiore diversificazione geografica attuata dalle nostre imprese ha dimostrato che esse sanno muoversi all'estero, anche in Paesi remoti, con un sufficiente grado di dinamismo;

*c.*3) nello scorso triennio molte nuove imprese (PMI) hanno allargato il proprio business oltre i confini nazionali. Si tratta, tuttavia, di soggetti che hanno bisogno di assistenza e di iniziative «personalizzate».

d) I progetti promozionali devono mirare a promuovere i bacini produttivi, come insieme comprendente l'intero habitat produttivo: ricerca, progettazione, produzione, commercializzazione, logistica. Il bacino si caratterizza, infatti, per le sinergie che è capace di sviluppare fra le imprese in esso dislocate grazie alla presenza di una vera e propria filiera produttiva, che va dai beni di consumo ai beni strumentali necessari alla loro produzione.

e) Occorre ricercare:

*e.*1) una maggiore integrazione fra l'attività promozionale e quella di collaborazione industriale e commerciale. Si tratta di far fruttare i contatti in fiera con la predisposizione di seminari mirati a sviluppare forme di partenariato fra espositori e potenziali clienti, utilizzando le informazioni e i contatti ottenibili nelle iniziative comunitarie di Europartenariato, marketplace, ecc.;

*e.*2) l'inserimento delle iniziative commerciali in grandi eventi arricchiti di manifestazioni culturali e di spettacolo e turistiche (manifestazioni musicali all'estero, tournée teatrali, festivals, ecc.). È anche opportuno cominciare a pensare ad eventuali programmi posti in atto all'estero per la preparazione del Giubileo. A tal fine è da ritenersi utile la collaborazione delle organizzazioni delle Comunità degli italiani all'estero.

f) La promozione e le occasioni di contatto con la distribuzione estera, devono essere incrementate, ricercando forme di collaborazione ed organizzando manifestazioni mirate a sviluppare un'integrazione dei «business».

g) La realizzazione, d'intesa con le regioni, gli enti fieristici e le associazioni di categoria, di missioni di operatori e di giornalisti esteri deve estendere l'oggetto delle visite alle imprese più rappresentative del settore. La presenza di questi soggetti potrebbe essere utilizzata anche per presentare altri prodotti di forza dell'Italia, quali realtà culturali, del design, ecc., in modo da accrescere l'impatto d'immagine oltre il singolo settore. A tal proposito, per migliorare l'effetto promozionale, è opportuno cercare di rendere omogenee, per Paese di provenienza, le delegazioni a determinate fiere, in modo che il messaggio e il servizio prestati siano più efficaci e l'interesse degli invitati più focalizzato.

h) Le azioni promozionali svolte all'estero dai vari enti italiani devono essere meglio coordinate con quelle attuate dalle varie direzioni della commissione della U.E. (Gateway to Japan, seminari tecnologici, marketplace, fiere, ecc.).

i) È auspicabile l'utilizzo dei «media» locali e regionali, per inserirsi, a costi più bassi, in aree periferiche. Le forme di collaborazione con università e istituti commerciali e culturali locali all'estero, già attuate, devono essere ampliate e rese più incisive.

4) *Priorità geografiche.*

I tassi di crescita dei Paesi del Sud-Est asiatico e di altri Paesi del continente confermano la priorità di tale area, come già indicato lo scorso anno e come emerso anche dal vertice euroasiatico tenutosi a Bangkok nello scorso febbraio. Il grado di sviluppo raggiunto da alcuni di questi Paesi ha determinato una forte crescita delle importazioni, cui l'Italia può dare un contributo sia in termini di beni strumentali che di consumo, compresi i prodotti agroalimentari.

La seconda area da privilegiare con l'attività promozionale e di collaborazione industriale nel 1997 è il Mediterraneo (Libano, Siria, Israele, Turchia, Egitto, Tunisia, Marocco).

Anche a prescindere dalla posizione strategica dell'Italia, l'interesse di quest'area viene confermato da un importante vertice internazionale, quale la conferenza di Barcellona del novembre 1995.

A dimostrazione delle potenzialità che l'area potrà esprimere, con l'avanzamento del processo di pace, sta anche l'istituenda Banca per il Medio Oriente ed il Nord Africa, che vede la partecipazione di sessanta Paesi, fra i quali, insieme per la prima volta, i Paesi Arabi e Israele.

Resta, inoltre, di primaria importanza il Sud America (Argentina, Brasile, Cile), area nella quale forti sono i collegamenti e le comuni tradizioni.

Elevato interesse permane per la Cina, l'India e il Sud Africa, i cui tassi di crescita e prospettive di sviluppo sono di decisiva importanza per la stessa crescita economica internazionale.

Un'attenzione specifica meritano anche i Paesi europei della Scandinavia e del Benelux. Si tratta di Paesi con elevato potere di acquisto, nei quali l'Italia non ha sicuramente sfruttato le potenzialità esistenti, che meriterebbero un progetto promozionale mirato, in particolare, sulla grande distribuzione, in essi fortemente sviluppata.

Nei riguardi dei Paesi dell'Europa dell'Est, è necessario elaborare progetti promozionali coerenti con lo stadio di sviluppo raggiunto da ciascun Paese, non solo sotto il profilo economico, ma anche giuridico-istituzionale e con particolare riguardo alla protezione degli investimenti ed alla situazione del debito estero.

In quest'area potrebbe rivelarsi di grande utilità l'azione delle società di trading, in grado di aggregare l'offerta e di accettare anche forme di pagamento in compensazione.

Un'analoga iniziativa potrebbe essere attuata su aree da cui forte è l'importazione di materie prime, come legno, minerali, marmi, pellami, prodotti agricoli.

Si vuole, tuttavia, evidenziare che la definizione delle priorità è divenuta anch'essa una scelta complessa, perché presuppone conoscenze approfondite dei singoli mercati. Solo un tale livello di conoscenza permette, infatti, di enucleare le opportunità esistenti su ciascun mercato. Solo la conoscenza puntuale di gusti, usi, costumi e norme tecniche consente di elaborare progetti organici ed efficaci.

5) *Strumenti promozionali.*

Pur non trascurando l'importanza rivestita dalle fiere internazionali, si ritiene di segnalare l'efficacia di altri strumenti promozionali quali le missioni di operatori e di giornalisti, i seminari tecnici, la formazione, gli incontri fra operatori, i contatti/collaborazione con la distribuzione estera.

La scelta degli strumenti deve essere attuata in base a strategie definite in funzione di specifici comparti per mercati determinati.

Un monitoraggio del Paese di destinazione è, ovviamente, pregiudiziale per una corretta selezione delle leve promozionali da azionare.

È questo uno dei momenti che più fortemente depongono in favore di un tavolo comune con i rappresentanti delle categorie economiche (industria, commercio, agricoltura, servizi, finanze) delle regioni, delle camere di commercio e dei loro centri esteri.

In quest'ottica è necessario coinvolgere altri enti, come Mediocredito, Simest, Sace per poter garantire un sostegno efficace alle imprese, che abbisognano contemporaneamente di promozione, finanza, assicurazione.

Il Ministero, ogni anno, intende far coagulare i vari interessi su rilevanti eventi-area.

Su queste iniziative si chiede il contributo anche degli altri dicasteri, *in primis* della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri e dei beni culturali, degli enti territoriali e, a seconda dei casi, delle associazioni di categoria e degli operatori specializzati nel settore/mercato. Si tratta di un'idea avanzata da più parti nelle consultazioni tenute con le categorie, cui occorre dare un seguito concreto.

Inoltre, il Ministero intende dare impulso all'utilizzazione di strumenti quali gli accordi di programma, ai sensi della legge n. 241/1990, e alle convenzioni per promuovere settori quali l'artigianato, la subfornitura, la gastronomia.

In particolare, un progetto potrebbe riguardare prodotti ad elevata tecnologia mirato a far conoscere le posizioni raggiunte dall'Italia in alcuni comparti, cui abbinare eventualmente mostre di design.

Sembra il caso di insistere per l'elaborazione di un progetto promozionale enogastronomico che, in un periodo difficile per i prodotti tipici a causa delle modifiche normative comunitarie, rilanci la cucina italiana con un progetto/evento di alta comunicazione da abbinare ad una manifestazione di moda o sportiva, culturale o turistica.

La collaborazione e il contributo delle regioni, delle associazioni di categoria, nonché delle camere di commercio è ritenuta dal Ministero essenziale nella realizzazione di iniziative/evento del genere sopra menzionato, per rendere la presenza italiana all'estero più qualificata ed efficace e per conseguire gli obiettivi indicati.

Infine, si segnala l'importanza della formazione tecnica, rivolta a quadri e tecnici stranieri, per preparare le figure professionali in grado di rappresentare le nostre imprese sui mercati più difficili.

6) *Direttive all'ICE.*

a) È essenziale che il programma promozionale venga definito con la massima tempestività. Infatti, è indispensabile, per dare alle imprese, agli enti ed associazioni imprenditoriali un quadro di riferimento, che il programma promozionale sia pubblicato entro il mese di luglio.

La difficoltà di elaborare un programma senza un quadro finanziario certo può essere superata facendo decorrere, sotto il profilo contabile, le iniziative dal mese di aprile di ciascun anno pur predisponendole in relazione all'anno solare. Il riferimento finanziario da prendere in considerazione è, comunque, l'importo iscritto nel bilancio del Ministero del commercio con l'estero (tab. 16) per l'anno precedente.

Il programma dovrà esser articolato, in modo razionale, per progetti, cioè come un insieme organico di iniziative finalizzate su settori/area, anche per evitare una parcellizzazione dell'attività promozionale. Nei progetti dovranno essere chiaramente definiti gli obiettivi, le modalità di realizzazione, i tempi e le risorse necessarie.

b) È necessario misurare l'efficacia delle iniziative promozionali attraverso il controllo dei risultati e dei fattori di qualità dei servizi prestati.

c) Gli eventi fieristici costituiscono un importante mezzo di promozione, ma dovranno essere selezionati e proposti se la partecipazione degli espositori giustifichi, anche da un punto di vista numerico, la rappresentatività e la qualità della produzione italiana.

Sarà opportuno prevedere criteri per la selezione delle aziende partecipanti, allo scopo di adeguare il livello qualitativo delle nostre aziende ai mercati di destinazione ed introdurre meccanismi di rotazione e/o avvicendamento delle presenze, in caso di ripetute edizioni della medesima manifestazione.

Occorrerà, inoltre, tener conto di vantaggi comparati o aggiuntivi derivanti dall'esistenza di altri contributi pubblici, di cui alcune imprese godono, al fine di creare un'equilibrata presenza all'estero del sistema produttivo italiano.

Resta, peraltro, doveroso sottolineare l'opportunità che, pur mantenendo alle partecipazioni fieristiche italiane il livello di prestigio finora raggiunto, dovranno essere tenuti presente i canoni di oculatezza e di efficacia della spesa che le difficoltà di bilancio impongono.

d) Bisognerà rivedere il livello di compartecipazione terzi, aumentandolo nel caso dei mercati tradizionali e conosciuti rispetto a quelli lontani e con ritorno economico più differito. Ovviamente, tale aspetto geografico dovrà essere contemperato in relazione ai settori merceologici.

e) Particolare attenzione andrà rivolta agli altri strumenti promozionali e, in particolare, a:

indagini di mercato, soprattutto nella fase iniziale di impostazione di progetti pluriennali di penetrazione in nuovi mercati o di introduzione di settori/prodotti in nuove nicchie o aree di un mercato pur conosciuto nella sua generalità;

azioni mirate di marketing sulla distribuzione estera, franchising, private labelling, ecc;

missioni in Italia di operatori stranieri, giornalisti, economici e/o specializzati, opinion leaders ecc., prevedendo contatti diretti con aziende e distretti produttivi,

iniziative di collaborazione industriale;

centri di assistenza e formazione tecnica,

promozione di nuovi prodotti, specie di quelli ad alto valore aggiunto.

f) Dovrà essere proseguito il processo riduttivo delle cosiddette «task forces» nell'ambito del sistema istituzionale dell'ICE, dovendo le stesse assumere caratteristiche promozionali tramite cofinanziamento di terzi.

g) Va perseguita, con maggior vigore, la presenza continuativa all'estero nei mercati di redistribuzione commerciale regionali (Hong Kong, Singapore, Dubai, Beirut, Miami, ecc.).

h) Occorrerà diversificare, ove possibile, la collocazione geografica e l'attività promozionale all'interno delle macro aree tradizionali («provincia» degli Stati Uniti, Sud Ovest della Cina, periferia della Russia, ecc.).

i) Le azioni in favore del Mezzogiorno dovranno esser più incisive ed organiche uscendo dalla logica di un generico «progetto Mezzogiorno» per definire iniziative specifiche in cui saranno esplicitati settori di intervento, risorse e tempi di realizzazione.

l) Occorrerà integrare il programma promozionale nazionale con le analoghe iniziative previste dalla Commissione europea per settori e Paesi. Ai programmi promozionali predisposti dalla Commissione europea deve essere data una pubblicizzazione più organica ed esplicativa nell'opuscolo annuale concernente il programma promozionale.

Una più dettagliata specificazione delle suesposte direttive sarà compiuta dagli organi del Ministero in uno spirito di fattiva collaborazione con gli amministratori dell'ICE.

7) *Ripartizione delle risorse.*

Coerentemente con le direttive formulate, la ripartizione geografica e settoriale delle risorse, rapportata allo stanziamento complessivo del programma 1997, dovrà essere, orientativamente, la seguente:

Aree	(%)
Unione europea	16
Europa Centro Orientale	9
Altri Paesi dell'Europa	2
Paesi NAFTA	18
Paesi Latino-Americani	9
Giappone	10
Sud-Est asiatico, Cina ed Oceania	17
Medio Oriente ed altri Paesi asiatici	11
Africa	3
Italia/Mondo	5

SETTORI

Agroalimentare (13%).

Prodotti dell'agricoltura, zootecnia, selvicoltura, pesca e caccia; industrie alimentari e affini; tabacco.

Moda/persona/tempo libero (19%).

Industrie tessili e del vestiario e affini, industrie delle calzature, pelli, cuoio e accessori; gioielleria, oreficeria, argenteria, coralli e cammei; attrezzature, articoli e abbigliamento per sport e campeggio; giochi e giocattoli; strumenti musicali; articoli da regalo per la persona; profumeria, cosmetica e bigiotteria; occhialeria; editoria; arte.

Casa/ufficio (11%).

Industrie del legno, arredamento, illuminazione, tessuti per arredamento, disegno industriale; materiali da costruzione, marmi, prodotti lapidei, piastrelle, area bagno; artigianato, oggetti artistici, carta, cartotecnica, cancelleria; articoli da regalo per la casa, casalinghi, piccoli elettrodomestici.

Meccanica strumentale/metallurgia/meccanica di consumo/elettronica e ambiente (47%).

Meccanica strumentale, macchine utensili; robotica; metallurgia; grandi lavori; movimentazione industriale; elettronica, componenti elettronici, impianti di energia elettrica; elettrodomestici; cine-foto-ottica; telecomunicazioni e informatica; attrezzature per discoteche, per alberghi e per comunità; difesa; sicurezza; circuiti stampati; ferramenta; industrie estrattive e similari; energie alternative; tecnologie e prodotti per difesa ambientale; macchine per la pulizia industriale; subfornitura; mezzi di trasporto, parti e accessori; macchine agricole, per zootecnia, movimento terra, edili e stradali; cantieristica navale; grandi motori; macchine ricostruzione pneumatici; attrezzature per autofficine e stazioni di servizio; apparecchiature oleodinamiche e pneumatiche; organi di trasmissione e ingranaggi.

Chimica e farmaceutica (2%).

Industrie chimiche ed affini; farmaceutica, medicale, ospedaliero.

Plurisettoriale e varie (8%).

Formazione; collaborazione industriale, import-promotion e countertrade; manifestazioni presso la grande distribuzione; fiere campionarie; attività che interessano settori di diversi sistemi.

96A3121

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 maggio 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Grosseto.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 133, che, a partire dagli eventi del 1995, estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calimità o avversità atmosferica, attraverso la individuzione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Toscana degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

Grandinate dal 18 settembre 1995 al 19 settembre 1995 nella provincia di Grosseto;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Grosseto: grandinate dal 18 settembre 1995 al 19 settembre 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), e),* nel territorio dei comuni di Pitigliano.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 1996

Il Ministro: LUCHETTI

96A3146

DECRETO 13 maggio 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 133, che a partire dagli eventi del 1995, estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Marche degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 4 luglio 1995 al 9 agosto 1995 nella provincia di Ascoli Piceno;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Ascoli Piceno: grandinate dal 4 luglio 1995 al 9 agosto 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Carassai, Cossignano, Monte Vidon Combatte, Montefiore dell'Aso, Montegranaro, Offida, Petritoli, Ripatransone, Sant'Elpidio a Mare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 1996

Il Ministro: LUCHETTI

96A3147

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 dicembre 1995.

Direttive per la concessione delle agevolazioni previste all'art. 6, comma 5, della legge n. 104/1995 per i progetti e centri di ricerca.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento CEE del 24 giugno 1988, n. 2052, pubblicato nella G.U.C.E. n. NL 185 del 15 luglio 1988, concernente disciplina dei fondi a finalità strutturali;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 415 del 1992, che demanda al Consiglio dei Ministri, le determinazioni degli indirizzi per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei criteri indicati alle lettere *a), b)* e *d)* dello stesso comma;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle funzioni in materia di interventi nelle aree economicamente depresse dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della citata legge n. 488 del 1992;

Visto il decreto-legge dell'8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge del 7 aprile 1995, n. 104, recante disposizioni per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno;

Visto in particolare l'art. 6, comma 5, del sopracitato decreto-legge n. 32 del 1995, che attribuisce al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la competenza relativa alla concessione delle agevolazioni previste per i progetti di ricerca e per i centri di ricerca di cui all'art. 1, comma 3, lettera *c)*, del decreto-legge n. 415 del 1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che, nell'ambito della devoluzione delle funzioni del soppresso CIPI, attribuisce al CIPE la funzione di emanare disposizioni per la concessione di agevolazioni di cui all'art. 1, del citato decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, con legge n. 488 del 1992;

Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuto di Stato alla ricerca e sviluppo, pubblicata nella G.U.C.E n. C 83 dell'11 aprile 1986;

Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuto di Stato a favore delle piccole e medie imprese del 20 maggio 1992, pubblicata nella G.U.C.E. n. C 213 del 19 agosto 1992;

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 1° marzo 1995, concernente il regime d'insieme degli aiuti a finalità regionale in Italia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 aprile 1993 e, in particolare, le determinazioni in ordine alla individuazione delle aree depresse e ai relativi livelli di incentivazione nel quadro degli interventi pubblici inseribili nella gestione ordinaria delle singole amministrazioni;

Vista la propria deliberazione del 27 aprile 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 20 giugno 1990, che ha sostituito le deliberazioni del CIPI del 22 aprile e del 28 dicembre 1993, relativa alle direttive per la concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 415 del 1992, convertito nella legge n. 488 del 1992, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Udita la proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Delibera:

1) *Aree di applicazione.*

1.1. Le aree interessate dagli interventi di cui alla presente delibera sono quelle individuate, o che saranno individuate, dalla Commissione dell'Unione europea come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5*b*, nonché quelle rientranti nelle fattispecie dell'art. 92, paragrafo 3, lettera *c)*, del Trattato di Roma.

1.2. Per quanto attiene all'uso integrato dei fondi strutturali nelle aree indicate, il Ministero del bilancio e della programmazione economica provvede a coordinare i relativi programmi con le autorità competenti per gli obiettivi 3, 4 e 5*a*.

1.3. Le agevolazioni alle imprese sono soggette alle disposizioni previste dalla disciplina comunitaria dell'11 aprile 1986 in materia di aiuto di Stato alla ricerca e sviluppo e del 20 maggio 1992 in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ed eventuali successive normative.

2) *Iniziative ammissibili.*

2.1. Le iniziative di cui alla presente deliberazione sono finalizzate alla promozione, nelle aree depresse, della ricerca finalizzata a scopi produttivi per favorire lo sviluppo del territorio attraverso azioni volte al riequilibrio ed al recupero di competitività del sistema produttivo, anche mediante il superamento delle carenze strutturali esistenti nel settore ricerca.

In particolare le agevolazioni possono essere concesse alle seguenti iniziative:

a) attività di ricerca industriale di base che attraverso studi e lavori sperimentali, concorrono ad acquisire nuove conoscenze che possano essere utili per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o comportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;

b) attività di ricerca applicata che, partendo da risultati tecnico-scientifici, attraverso la sperimentazione, sono finalizzate prevalentemente a specifiche e pratiche applicazioni e che, anche mediante l'applicazione coordinata dei risultati della ricerca e dell'esperienza pratica, sono destinate a completare, mettere a punto e perfezionare materiali, prodotti, processi produttivi, sistemi e servizi, fino alla realizzazione e validazione del prototipo, ivi inclusa la eventuale pre-produzione dello stesso. Essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti ed altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.

2.2. Alle agevolazioni sono ammessi anche gli investimenti per la costruzione di centri di ricerca finalizzati alle attività produttive, oltreché quelli inerenti l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione, la riconversione, la riattivazione e la delocalizzazione di centri esistenti, volti al riorientamento e recupero di competitività delle strutture stesse.

Ai fini della presente deliberazione si definiscono centri di ricerca finalizzati alle attività produttive le strutture in cui si perseguono, per il fine economico dell'impresa produttiva, le attività di cui al precedente punto 2.1, contribuendo contestualmente anche alla crescita socio-economica del territorio.

2.3. Ai fini del potenziamento nelle aree depresse del sistema economico tramite l'efficace preparazione di risorse altamente qualificate nei settori della ricerca e dello sviluppo, sono previste agevolazioni per le attività di formazione svolte nell'ambito delle iniziative di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2, secondo le finalità e con le metodologie formative di cui alla deliberazione CIPI del 27 ottobre 1988, n. 502.

Per i centri di ricerca, tale attività deve costituire una componente indispensabile per la concessione delle agevolazioni e deve essere riferita alle necessità di funzionalità dell'iniziativa a regime; la relativa spesa deve costituire una aliquota non inferiore al 10% delle spese ammissibili.

Per i progetti di ricerca le spese per la formazione possono essere ammesse a contributo, nel limite del 10% delle spese ammissibili, qualora tale attività sia finalizzata al raggiungimento degli obiettivi della ricerca stessa.

Le attività di formazione riguardano sia le esperienze operative in ambiti scientifici, tecnologici ed industriali, sia l'approfondimento delle conoscenze specialistiche nelle discipline specifiche inerenti alle attività di ricerca. In relazione ai livelli di maggiore qualificazione, le attività di formazione riguardano altresì l'apprendimento delle conoscenze in materia di programmazione, gestione strategica, valutazione ed organizzazione operativa dei progetti di ricerca.

2.4. Le iniziative di cui ai precedenti punti devono riguardare programmi di investimento organici e funzionali di durata non superiore a tre anni, e tesi a conseguire obiettivi di ricerca, con ricadute produttive, economiche ed occupazionali. Anche a tali fini l'ammontare delle agevolazioni concedibili può includere i costi per la progettazione e gli studi di fattibilità economico-tecnico-scientifici fino ad un valore massimo del 5% delle spese ammissibili.

2.5. L'ammissibilità delle spese decorre dalla data di presentazione della domanda di cui alla lettera *a)* del successivo art. 5, comma 2; le spese per la progettazione, per gli studi di fattibilità, per l'acquisto del suolo o degli immobili da ristrutturare, sempre che non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni, sono ammissibili, anche se sostenute nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda stessa.

2.6. Ai settori merceologici assoggettati a limitazioni o divieti o che sono oggetto di specifiche norme comunitarie si applica, per quanto riguarda le agevolazioni, la normativa dell'Unione europea.

3) *Soggetti beneficiari.*

3.1. I soggetti ammessi alle agevolazioni sono:

a) le imprese produttrici di beni e servizi;

b) i consorzi e le società consortili costituiti con la partecipazione prevalente di imprese operanti nei settori cui si riferiscono le richieste di agevolazione;

c) le società di ricerca costituite con i mezzi del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'art. 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

4) *Graduazione dei livelli di agevolazione in equivalente sovvenzione netto (ESN) o lordo (ESL).*

4.1. Le agevolazioni relative ai progetti di ricerca ed ai centri di ricerca, calcolate in ESN e in ESL, sono concedibili nei limiti massimi indicati ai successivi punti 4.2 e 4.3 riguardanti la graduazione dei livelli di sovvenzione.

4.2. Le misure agevolative massime per progetti di ricerca, in percentuale dei costi ammissibili, espresse in equivalente sovvenzione lordo (ESL), sono le seguenti (si veda anche tabella 1 allegata):

a) nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE 2052/88, e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle province delle regioni Abruzzo e Molise:

per la ricerca industriale di base: 65% ESL per le PMI; 60% ESL per le altre imprese;

per la ricerca applicata: 40% ESL per le PMI; 35% ESL per le altre imprese;

b) nelle aree di cui agli obiettivi 2 e 5*b* del regolamento CEE 2052/88, e successive modifiche ed integrazioni, nelle altre aree di cui all'art. 92.3.C del trattato sull'Unione europea, nonché nelle province delle regioni Abruzzo (fino al 31 dicembre 1996) e Molise (fino al 31 dicembre 1999):

per la ricerca industriale di base: 50% ESL per le PMI; 40% ESL per le altre imprese;

per la ricerca applicata: 35% ESL per le PMI; 25% ESL per le altre imprese.

4.3. Le misure agevolative massime consentite per gli interventi riguardanti i centri di ricerca, in percentuale delle spese ammissibili, sono quelle, espresse in equivalente sovvenzione netto (ESN) e lordo (ESL), stabiliti nella delibera CIPE del 27 aprile 1995 in favore degli investimenti produttivi e precisamente (si veda anche tabella 2 allegata):

a) per le imprese situate nelle aree dell'obiettivo 1 del regolamento CEE 2052/88, e successive modifiche ed integrazioni:

nelle province di Benevento, Potenza, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia, Reggio Calabria, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Trapani, Nuoro, Oristano, 50% ESN, maggiorato di 15 punti percentuali in ESL, per le piccole e medie imprese;

nelle province di Avellino, Caserta, Napoli, Salerno, Matera, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Catania, Palermo, Ragusa, Siracusa, Cagliari, Sassari, 40% ESN, maggiorato di 15 punti percentuali in ESL, per le piccole e medie imprese;

nelle province della regione Abruzzo, 30% ESN per le piccole e medie imprese e 25% per le altre imprese;

nelle province della regione Molise, fino al al 31 dicembre 1996, 45% ESN per le piccole e medie imprese e 35% ESN per le altre imprese; dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998, 40% ESN per le piccole e medie imprese e 30% ESN per le altre imprese; dal 10 gennaio 1999, 30% ESN per le piccole e medie imprese e 25% per le altre imprese;

b) per le imprese situate nelle aree degli obiettivi 2 e 5*b* del regolamento CEE 2052/88, e successive modifiche ed integrazioni:

nelle aree ammesse ad usufruire della deroga ai sensi dell'art. 92.3.c) del trattato di Roma, 20% ESN per le piccole imprese, 15% ESN per le medie imprese e 10% ESN per le altre imprese;

nelle altre aree, 15% ESL per le piccole imprese e 7,5% ESL per le medie imprese;

c) per le imprese situate nelle aree non comprese in quelle di cui agli obiettivi 1, 2 e 5*b* ed ammesse ad usufruire della deroga ai sensi dell'art. 92.3.c) del trattato di Roma, 20% ESN per le piccole imprese, 15% ESN per le medie imprese e 10% ESN per le altre imprese.

4.4. Qualora intervenissero modifiche alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti a ricerca e sviluppo, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sottoporrà all'approvazione del CIPE i necessari adeguamenti delle regole stabilite con la presente delibera.

5) *Meccanismi procedurali e di valutazione delle domande.*

5.1. Il CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, ripartisce annualmente, fra le amministrazioni competenti l'importo disponibile per le agevolazioni, quale derivante dagli stanziamenti dello Stato e dalle risorse finanziarie a valere sui fondi strutturali dell'Unione europea, per obiettivi 1, 2 e 5*b*.

Il CIPE con apposita deliberazione definisce, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la quota destinata alle iniziative di ricerca di cui alla presente delibera ripartita, su base regionale, tra centri e progetti di ricerca. Nella ripartizione delle quote verrà tenuto conto dell'obiettivo di incrementare la disponibilità sul territorio di strutture di ricerca competitive e funzionali al processo di innovazione delle imprese. Una quota dell'assegnazione di cui sopra viene riservata, nella stessa sede di ripartizione, per le spese previste dall'art. 6, comma 3 e 4, della legge n. 104 del 1995.

Le somme non utilizzate nel corso di ciascun esercizio sono, previa riprogrammazione, utilizzate nell'esercizio successivo.

5.2. Le procedure per la concessione e l'erogazione delle predette agevolazioni, attivate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, cui è assegnata la competenza in materia di agevolazioni a progetti e centri di ricerca devono tenere conto dei seguenti criteri ed obiettivi: certezza dei tempi mediante standardizzazione delle fasi attuative; omogeneità, ove possibile, con altri strumenti procedurali di competenza del Ministero; predeterminazione dei risultati intermedi e finali; erogazioni condizionate al conseguimento dei risultati stessi; coerenza degli obiettivi agli avanzamenti tecnologici e scientifici del settore attraverso il monitoraggio e l'assistenza sullo svolgimento delle attività.

In particolare le principali fasi in cui si articola il processo sono:

a) presentazione della domanda da parte dei richiedenti, redatta su apposita scheda semplificata, entro un termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera CIPE di assegnazione dei fondi per la ricerca;

b) entro sessanta giorni dal termine di cui al precedente punto *a)* verrà effettuata una prima selezione delle domande, che tenga conto dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 che precedono, nonché dell'affidabilità finanziaria del richiedente e della sua capacità di sostenere il costo dell'iniziativa. A tal fine il Ministero dovrà verificare la congruità dei rapporti fra il capitale netto dell'impresa ed il costo del progetto di ricerca diminuito dell'incentivo richiesto, nonché fra l'indebitamento finanziario netto, diminuito delle eventuali spese sostenute per il progetto e ammissibili a contributo, ed il fatturato

societario. Per le domande presentate dai consorzi i parametri potranno riferirsi al consorzio o alle singole imprese socie dello stesso; in quest'ultimo caso il costo dell'intervento, convenzionalmente, sarà suddiviso fra i suddetti soci in ragione dell'incidenza della quota di partecipazione al consorzio di ciascuno di essi rispetto al totale della quota detenuta dalle imprese socie. I decreti ministeriali richiamati al successivo punto 5.3 fisseranno i valori limite dei predetti rapporti ai fini dell'accesso all'istruttoria, anche tenendo conto delle necessità di promuovere il superamento delle situazioni di crisi settoriale, oltreché delle caratteristiche connesse alle fasi di avviamento di nuove imprese e di riconversione di imprese esistenti.

Tale fase termina con la pubblicazione di elenchi, su base regionale e per tipologia di intervento, contenenti le iniziative eleggibili disposte secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande;

c) entro il termine di cui al precedente punto *b)*, all'atto della definizione della eleggibilità di ciascun iniziativa, il Ministero provvederà a comunicare al soggetto proponente l'esito dell'esame, richiedendo contestualmente la presentazione di un dettagliato progetto dell'investimento articolato in fasi con relativo piano finanziario, atto ad evidenziare obiettivi intermedi e finali e corrispondenti risultati attesi.

Tale documentazione dovrà pervenire al Ministero non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'elenco di cui al precedente punto *b)*, pena la decadenza dall'accesso alle agevolazioni;

d) entro centottanta giorni dal termine ultimo di presentazione della documentazione, il Ministero procede all'istruttoria tecnico-economica, acquisendo il parere scientifico dell'apposito Comitato di cui all'art. 6 della legge n. 104 del 1995.

Detta istruttoria è volta, tra l'altro, a valutare: il grado di innovatività e di rilevanza tecnologica; la rispondenza delle metodologie proposte rispetto allo stato attuale del settore; la capacità tecnologica e organizzativa del richiedente; l'esperienza e know-how dei soggetti partecipanti; la capacità di industrializzazione e diffusione dei risultati, nonché il relativo livello di rischio all'industrializzazione stessa; le possibili ricadute socio-economiche dell'iniziativa. Metodologie e criteri per tale valutazione saranno stabiliti nei decreti ministeriali richiamati al successivo punto 5.3.

La fase dell'istruttoria tecnico-economica termina con la pubblicazione degli elenchi delle iniziative agevolabili, su base regionale e per tipologia di intervento (centri e progetti di ricerca), secondo l'ordine cronologico di presentazione dei progetti di cui al punto *c)*;

e) sulla base delle risorse assegnate, rispettando l'ordine degli elenchi, il Ministero, definisce, in contraddittorio con i richiedenti, il capitolato tecnico contenente l'articolazione dell'intervento, fasi attuative, obiettivi, attività, risultati, impegni finanziari. Procede quindi, all'emissione del provvedimento di concessione di cui il capitolato tecnico è parte integrante.

Le iniziative agevolabili che non trovano capienza negli stanziamenti dell'esercizio di presentazione della domanda, ove non ritirate, saranno automaticamente finanziate a valere sui fondi assegnati per l'esercizio successivo, purché permangano le condizioni di cui ai punti *b)* e *d)*. Ove anche tali stanziamenti risultino insufficienti, la domanda decade;

f) Il Ministero procede alle erogazioni di quote di contributo alla conclusione di ogni singola fase prevista nel progetto dopo aver verificato il raggiungimento degli obiettivi inerenti la fase stessa e la rispondenza dei risultati ottenuti. Solo per gli investimenti fissi, inerenti i centri di ricerca, le erogazioni delle agevolazioni avvengono sulla base degli stati di avanzamento dei lavori che corrispondono in capitolato tecnico a categorie o lotti d'opera individuabili e funzionali.

Per le predette verifiche il Ministero si avvale di apposite commissioni.

Una quota sino al 50% del contributo concesso può essere erogata a titolo di anticipazione, su richiesta del beneficiario, previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, con svincolo su autorizzazione del Ministero a conclusione della pratica.

In tal caso tutte le successive erogazioni saranno decurtate di un ammontare pari alla percentuale dell'anticipazione rispetto al contributo rispettivamente definito nel provvedimento di concessione; il conguaglio finale sarà effettuato a valere sull'erogazione a saldo.

La percentuale di anticipazione concedibile è fissata con apposito decreto ministeriale.

5.3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede con propri successivi decreti a determinare le modalità attuative delle procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni di cui alla presente deliberazione, comprensive degli schemi, della modulistica e delle metodologie utilizzate.

6) *Norme transitorie.*

Per gli interventi trasferiti, e per i quali non siano stati ancora attivati provvedimenti di concessione, le relative domande potranno essere ripresentate entro il 30 giugno 1996, redatte secondo le modalità previste dalla presente deliberazione e; qualora sussistano le condizioni di agevolabilità, l'ammissibilità delle spese decorre dal biennio precedente la data di presentazione della nuova domanda.

7) La presente delibera integra la deliberazione del CIPE del 27 aprile 1995 relativamente la concessione delle agevolazioni alle iniziative di ricerca nelle aree depresse.

Roma, 29 dicembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 30 aprile 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 100

ALLEGATI

TABELLA 1 - Misure massime di agevolazione (in ESL) per progetti di ricerca, in percentuale delle spese ammissibili				
AREE	RIC. INDUSTR. DI BASE		RICERCA APPLICATA	
	PMI	Altre	PMI	Altre
Obiettivo 1 (esclusi Abruzzo e Molise)	65	60	40	35
Obiettivo 2, 5b ed altre aree di cui all'art. 92 - 3.c	50	40	35	25

TABELLA 2 - Misure massime di agevolazione (in ESN salvo diversa indicazione) per Centri di ricerca, in percentuale delle spese ammissibili			
AREE	DIMENSIONE IMPRESA		
	PICCOLA	MEDIA	GRANDE
Obiettivo 1			
Zona A (1)	50 + 15*	50 + 15*	50
Zona B (2)	40 + 15*	40 + 15*	40
Abruzzo	30	30	25
Molise (fino al 31.12.96)	45	45	35
Molise (dal 1.1.97 al 31.12.98)	40	40	30
Molise (dal 1.1.99)	30	30	25
Obiettivo 2 e 5.b			
con deroga art. 92 - 3.c	20	15	10
senza deroga art. 92 - 3.c	15**	7,5**	--
Deroga art. 92 - 3.c fuori obiettivo	20	15	10

NOTE:

(*) La maggiorazione del 15% nell'agevolazione va calcolata in ESL

(**) Il livello di agevolazione è espresso in ESL

(1) Rientrano nella "Zona A" i territori delle province di Benevento, Potenza, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia, Reggio Calabria, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Trapani, Nuovo e Oristano;

(2) Rientrano nella "Zona B" i territori delle province di Avellino, Caserta, Napoli, Salerno, Matera, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Catania, Palermo, Ragusa, Siracusa, Cagliari, Sassari.

96A3122

DELIBERAZIONE 13 marzo 1996.

Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari per gli anni 1995-1996, in relazione all'iniziativa comunitaria «Occupazione».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonché disposizioni in materia di lavoro e di occupazione;

Vista la legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei fondi strutturali;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4255/88, come modificato dal regolamento n. 2084/93, relativo al Fondo sociale europeo;

Vista la comunicazione della commissione delle Comunità europee 94/C 180/10 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 180 del 1° luglio 1994), che ha definito gli orientamenti per i programmi operativi nel quadro dell'iniziativa comunitaria «Occupazione»;

Vista la decisione della commissione delle Comunità europee C(94)3927 del 22 dicembre 1994 come modificata dalla decisione C(96)38 del 19 gennaio 1996, relativa alla concessione del contributo del Fondo sociale europeo per il finanziamento di un programma operativo da realizzare in Italia nell'ambito dell'iniziativa comunitaria «Occupazione»;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili in tale contesto dalla Commissione europea, ammontanti complessivamente a 348,700 Mecu a valere sul Fondo sociale europeo per il periodo 1995-1999, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche valutate in lire 441,798 miliardi, di cui lire 146,012 miliardi per il periodo 1995-1996 e lire 295,786 miliardi per il triennio 1997-1999;

Considerato che a titolo di assistenza tecnica è riconosciuto a totale carico del Fondo sociale europeo per il periodo 1995-1999 un contributo di 13.948.000 Ecu, di cui 5.366.493 Ecu per il periodo 1995-1996 e 8.581.507 Ecu per il triennio 1997-1999;

Considerata l'opportunità di far ricorso alle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'importo complessivo di lire 146,012 miliardi per gli anni 1995-1996;

Considerata l'esigenza di fissare, in termini di cassa, la predetta contribuzione a carico del Fondo di rotazione in distinte quote annuali riferite agli anni 1995 e 1996, rinviando ad altre deliberazioni la determinazione delle restanti quote relative al triennio 1997-1999;

Vista la nota del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 1031/IC del 21 febbraio 1996;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Per la realizzazione dell'iniziativa comunitaria richiamata in premessa, la quota nazionale pubblica per gli anni 1995 e 1996 — pari a lire 146,012 miliardi — è assicurata dalle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987, come indicato nella allegata tabella che forma parte integrante della presente delibera.

2. I pagamenti da parte del Fondo di rotazione in favore degli aventi diritto vengono effettuati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con riferimento a ciascuna delle annualità, e sono disposti sulla base di richieste del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Il fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote nazionali annuali stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi agli interventi in questione. A tal fine, esso dovrà adeguarsi tempestivamente alle iniziative assunte — nell'ambito delle intese sottoscritte il 26 luglio ed il 29 settembre 1995 con la Commissione europea ed in sede di conferenza Stato-regioni — in ordine al rafforzamento delle strutture amministrative, alla attivazione del monitoraggio centralizzato degli interventi effettuato dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, d'intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, alla revisione delle procedure ed al potenziamento ed ampliamento dell'azione di «Assistenza tecnica».

5. Il comitato di accompagnamento, entro il 30 aprile di ciascun anno, definisce lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati al 31 dicembre dell'esercizio precedente, sulla base dei dati di monitoraggio di cui sopra. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del tesoro, effettua la verifica complessiva dello stato di attuazione degli interventi. Nel caso siano rilevati ritardi nell'avvio o nella realizzazione delle azioni, saranno attivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate, nonché le procedure previste dall'art. 5, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341.

6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale effettua i necessari controlli di competenza.

Roma, 13 marzo 1996

Il Presidente delegato: ARCELLI

Registrata alla Corte dei conti il 30 aprile 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 98

ALLEGATO

PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA «OCCUPAZIONE»

Spesa nazionale pubblica - Periodo 1995-1996

(in lire)

Anni	Fondo di rotazione legge n. 183/1987		
	Centro-nord	Obiettivo 1	Totale
1995	32.694.604.000	25.027.142.000	57.721 746.000
1996	50.009.204.000	38.281.162.000	88.290.366.000
Totale . . .	82.703.808.000	63.308.304.000	146.012.112.000

N.B. — L'annualità 1994 è stata riprogrammata negli esercizi successivi. (Dec. C(96)38 del 19 gennaio 1996).

96A3123

DELIBERAZIONE 13 marzo 1996.

Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari per gli anni 1995-1996, in relazione all'iniziativa comunitaria «Adattamento della forza lavoro ai mutamenti industriali».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonché disposizioni in materia di lavoro e di occupazione;

Vista la legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei fondi strutturali;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4255/88, come modificato dal regolamento n. 2084/93, relativo al Fondo sociale europeo;

Vista la comunicazione della commissione delle Comunità europee 94/C 180/09 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 180 del 1° luglio 1994), che ha definito gli orientamenti per i programmi operativi nel quadro dell'iniziativa comunitaria «Adattamento della forza lavoro ai mutamenti industriali (Adapt)»;

Vista la decisione della commissione delle Comunità europee C(95)110 del 18 maggio 1995, relativa alla concessione del contributo del Fondo sociale europeo per il finanziamento di un programma operativo da realizzare

in Italia nell'ambito dell'iniziativa comunitaria «Adapt», le cui linee di intervento, da realizzarsi nelle regioni italiane del centro-nord e del Mezzogiorno, riguardano la promozione dell'occupazionce l'adeguamento della forza lavoro alle trasformazioni industriali;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili in tale contesto dalla Commissione europea, ammontanti complessivamente a 190 Mecu a valere sul Fondo sociale europeo per il periodo 1995-1999, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali valutate in lire 340,972 miliardi, di cui lire 146,618 miliardi per il periodo 1995-1996 e lire 194,354 miliardi per il triennio 1997-1999;

Considerato che a titolo di assistenza tecnica e riconosciuto a totale carico del Fondo sociale europeo per il periodo 1995-1999 un contributo di 7.600.000 Ecu, di cui 3.268.000 Ecu per il periodo 1995-1996 e 4.332.000 Ecu per il triennio 1997-1999;

Valutato che per il periodo 1995-1996 a fronte del predetto fabbisogno di risorse nazionali pari a lire 146,618 occorre assicurare una contribuzione pubblica pari a lire 80,896 miliardi, rimanendo a carico dei «privati» la restante quota di lire 65,722 miliardi;

Considerata l'opportunità di far ricorso alle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'importo complessivo di lire 80,896 miliardi per gli anni 1995-1996;

Considerata l'esigenza di fissare, in termini di cassa, la predetta contribuzione a carico del Fondo di rotazione in distinte quote annuali riferite agli anni 1995 e 1996, rinviando ad altre deliberazioni la determinazione delle restanti quote relative al triennio 1997-1999;

Vista la nota del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 1032/AD del 21 febbraio 1996;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Per la realizzazione dell'iniziativa comunitaria richiamata in premessa, la quota nazionale pubblica per gli anni 1995 e 1996 — pari a lire 80,896 miliardi — è assicurata dalle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987, come indicato nella allegata tabella che forma parte integrante della presente delibera.

2. I pagamenti da parte del Fondo di rotazione in favore degli aventi diritto vengono effettuati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con riferimento a ciascuna delle annualità, e sono disposti sulla base di richieste del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote nazionali annuali stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi agli interventi in questione. A tal fine, esso dovrà adeguarsi tempestivamente alle iniziative assunte — nell'ambito delle intese sottoscritte il 26 luglio ed il 29 settembre 1995 con la Commissione europea ed in sede di conferenza Stato-regioni — in ordine al rafforzamento delle strutture amministrative, alla attivazione del monitoraggio centralizzato degli interventi effettuato dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, d'intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, alla revisione delle procedure ed al potenziamento ed ampliamento dell'azione di «Assistenza tecnica».

5. Il comitato di accompagnamento, entro il 30 aprile di ciascun anno, definisce lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati al 31 dicembre dell'esercizio precedente, sulla base dei dati di monitoraggio di cui sopra. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del tesoro, effettua la verifica complessiva dello stato di attuazione degli interventi. Nel caso siano rilevati ritardi nell'avvio o nella realizzazione delle azioni, saranno attivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate, nonché le procedure previste dall'art. 5, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341.

6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale effettua i necessari controlli di competenza.

Roma, 13 marzo 1996

Il Presidente delegato: ARCELLI

Registrata alla Corte dei conti il 30 aprile 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 99

ALLEGATO

PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA «ADAPT»

Spesa nazionale - Periodo 1995-1996

(in lire)

Anni	Fondo di rotazione legge n. 183/1987			Privati			Totale
	Centro-nord	Obiettivo 1	Totale L 183/87	Centro-nord	Mezzogiorno	Totale	
1995	26.776.322.000	8.968.466.000	35.744.788.000	22.313 600 000	6.726.350.000	29.039.950.000	64.784.738 000
1996	33.822.720.000	11.328.590.000	45.151.310.000	28.185.600.000	8.496 444 000	36.682.044 000	81.833.354 000
Totale . . .	60.599.042.000	20.297.056.000	80.896.098.000	50 499.200 000	15 222.794 000	65.721.994.000	146.618 092 000

96A3124

DELIBERAZIONE 13 marzo 1996.

Determinazione del valore massimo di riferimento per la valutazione dei costi negli interventi effettuati dai comuni ai sensi della legge 23 gennaio 1992, n. 32.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76;

Vista la legge 23 gennaio 1992, n. 32;

Visto il decreto-legge n. 101/1993 più volte reiterato fino al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Visto in particolare l'art. 2, comma 6, della citata legge n. 493/1993 che fa divieto ai comuni di dar corso ad appalti per nuove opere pubbliche salvo autorizzazione del Ministro del bilancio, sentito il CIPE, con fondi disponibili provenienti dagli stanziamenti previsti dall'art. 3 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76;

Viste le delibere CIPE 7 giugno 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 19 agosto 1993), 13 luglio 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1993), 3 agosto 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 14 settembre 1993), 11 ottobre 1994 (suppl. ord. n. 154 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 7 dicembre 1994), 11 gennaio 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995), 10 maggio 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 15 giugno 1995 e *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 1995), 20 novembre 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 1996), con le quali sono stati assegnati fondi e dettate direttive in materia di opere pubbliche;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, che ha, tra l'altro, demandato alle regioni l'emanazione di norme per l'edilizia scolastica che definiscano anche i costi massimi per aula, per metro quadro e per metro cubo di costruzione;

Tenuto conto che con decreto ministeriale del 30 maggio 1987 il Ministro della pubblica istruzione ha determinato i costi massimi ad aula per l'edilizia scolastica;

Considerato che nelle more dell'emanazione delle determinazioni in materia da parte delle singole regioni è necessario fissare costi massimi ammissibili per la costruzione di edifici da adibire a sedi scolastiche ai soli fini dell'emanazione del parere da parte del Comitato tecnico da emettere ai sensi della citata legge n. 493/1993, tenendo conto delle particolari difficoltà derivanti dalla struttura geomorfologica dell'area colpita dal sisma;

Ritenuto che analoga necessità di determinazione in materia di costi massimi ammissibili appare necessaria anche per quanto riguarda gli interventi in materia di edifici da adibire a sede municipale;

Vista la «nota sulla valutazione del costo massimo ammissibile per interventi in edilizia scolastica ed edifici da adibire a sede municipale» elaborata dal Comitato tecnico istituito ai sensi del precitato art. 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Nell'esame dei progetti riguardanti interventi nel settore dell'edilizia scolastica destinata alla scuola dell'obbligo e nel campo dell'edilizia destinata a sede comunale, il Comitato tecnico istituito ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 493, tiene conto, per l'emissione del parere di ammissibilità all'autorizzazione di cui alla citata normativa, dei parametri di costo massimo ammissibile di cui ai successivi punti.

2. Per gli interventi riguardanti nuovi insediamenti di edilizia scolastica, la valutazione del costo complessivo, comprensivo di tutte le categorie di opere e delle spese tecniche, generali e fiscali per la realizzazione delle aule, delle aule speciali, della palestra, del refettorio, dei servizi amministrativi, dei locali ausiliari e delle sistemazioni esterne, nonché di ogni tipo di consolidamento del terreno, dell'adeguamento alla normativa antisismica, dell'attuazione delle norme di sicurezza in materia di impianti tecnologici, della rispondenza alle norme sulle barriere architettoniche e quant'altro necessario, deve essere riferita ai seguenti parametri di costo massimo ammissibile:

per le scuole elementari e materne, 220 milioni di lire per aula;

per le scuole medie, 250 milioni di lire per aula con esclusione dal conteggio delle aule speciali.

3. Qualora l'intervento riguardi la realizzazione di una palestra, purché connessa ad una struttura scolastica e con essa interagente, il costo massimo ammissibile, comprensivo di servizi ed annessi è determinato in L. 1.150.000 per mq lordo.

4. La realizzazione di nuovi edifici da adibire a sede comunale deve risultare dimensionata sul numero dei dipendenti calcolati — in relazione alla consistenza demografica di ciascun comune — in base a quanto disposto dall'art. 119 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77. Il costo totale, relativo a tutte le categorie di lavoro e comprensivo di consolidamenti e sistemazioni esterne, non deve superare i seguenti parametri:

51,0 milioni/dipendente sino a 15 dipendenti;

46,5 milioni/dipendente per 20 dipendenti;

42,0 milioni/dipendente per 40 dipendenti;

39,0 milioni/dipendente per 80 dipendenti;

36,0 milioni/dipendente per 200 dipendenti,

e relative interpolazioni lineari.

5. Il Comitato valuterà la possibilità d'incremento dei suddetti valori parametrici massimi ammissibili fino al 25%, in presenza di interventi di particolare complessità su edifici da recuperare, e fino al 50% qualora l'intervento di recupero e ristrutturazione riguardi edifici sottoposti a vincolo della sovrintendenza ai beni culturali ai sensi della legge n. 1089/1939.

Roma, 13 marzo 1996

Il Presidente delegato: ARCELLI

Registrata alla Corte dei conti il 30 aprile 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 93

96A3125

DELIBERAZIONE 13 marzo 1996.

Revoche di finanziamenti per interventi di tutela ambientale nella regione Lombardia.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, e, in particolare, l'art. 18 che prevede fondi per il Programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale;

Visto il decreto-legge n. 227 del 13 giugno 1989 convertito con la legge n. 283 del 4 agosto 1989, concernente provvedimenti per la lotta all'eutrofizzazione del mare Adriatico;

Vista la legge n. 305 del 28 agosto 1989 concernente la programmazione triennale per la tutela ambientale;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 398 del 5 ottobre 1993 convertito con la legge n. 493 del 4 dicembre 1993 che demanda al CIPE la revoca dei finanziamenti di interventi mai avviati o la cui prosecuzione risulti non conveniente;

Visto l'art. 13, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 398/1993 convertito con la legge n. 493/1993 che prevede che le somme già destinate ad interventi ambientali revocate ai sensi dell'art. 1, comma 1, del predetto decreto vengano riassegnate con il Programma triennale per la tutela ambientale;

Vista la propria delibera 5 agosto 1988 di approvazione del Programma annuale 1988 di interventi per la salvaguardia ambientale;

Vista la propria delibera del 3 agosto 1990 che ha approvato il Programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale;

Vista la propria delibera del 21 dicembre 1993, e successive modificazioni, approvativa del Programma triennale 1994-96 per la tutela ambientale che al punto 5.4.2 prevede che le regioni indichino nel documento di programma i finanziamenti dei quali chiedono la revoca ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 398/1993 convertito con la legge n. 493/1993;

Vista la nota n. 15012/ARS del 18 settembre 1995 con la quale il Ministro dell'ambiente ha approvato il documento di programma della regione Lombardia limitatamente all'area programmata «A - bacini idrografici e mare Adriatico, settori di intervento "1 - gestione dei rifiuti" e "2 - gestione delle risorse idriche"»;

Viste le note n. 21226/94/Gab del 25 novembre 1994 e n. 1241/VIA del 12 febbraio 1996 con le quali il Ministro dell'ambiente ha approvato il documento di programma della regione Lombardia limitatamente agli interventi rientranti, rispettivamente, nei programmi S.I.N.A. (Sistema informativo nazionale ambientale) e INF.E.A. (Informazione ed educazione ambientale);

Viste le note n. 17234/ARS del 9 ottobre 1995, n. 2440/ARS del 9 febbraio 1996, n. 10432/VIA del 29 dicembre 1995, n. 325/VIA del 16 gennaio 1996, n. 631/VIA del 25 gennaio 1996 e n. 1425/VIA del 16 febbraio 1996 con le quali il Ministro dell'ambiente ha proposto al CIPE la revoca dei finanziamenti di alcuni interventi, così come richiesto nel documento di programma della regione Lombardia;

Viste in particolare le motivazioni che giustificano le singole proposte di revoca;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alle revoche dei finanziamenti, come proposto dal Ministro dell'ambiente;

Delibera:

Sono approvate le revoche dei finanziamenti degli interventi di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante della presente delibera, per le somme a fianco di ciascuno di essi indicate.

Le somme resesi così disponibili e non ancora trasferite alla regione sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul pertinente capitolo del Ministero dell'ambiente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con la legge 4 dicembre 1993, n. 493, in conformità a quanto previsto dal punto 5.4.2 del Programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale approvato con delibera di questo Comitato del 21 dicembre 1993.

Le somme già trasferite alla regione restano acquisite alla stessa che le utilizzerà in conformità a quanto previsto dal citato punto 5.4.2 del programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale.

Roma, 13 marzo 1996

Il Presidente delegato: ARCELLI

Registrata alla Corte dei conti il 30 aprile 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 89

ALLEGATO

Decreto di finanziamento	Titolo dell'intervento	Soggetto titolare	Importo concesso (in milioni di lire)	Importo revocato (in milioni di lire)
	SETTORE A.R.S.			
Ordinanza				
Ministro	Sistema depurativo di			
Ambiente	Milano	Regione		
30/12/89	Trattamento liquami	Lombardia	35.000	35.000
Ordinanza				
Ministro	Sistema depurativo di			
Ambiente	Milano	Regione		
30/12/89	Trattamento fanghi	Lombardia	14.000	14.000
Decreto				
Ministro	Impianto per il trattamento di			
Ambiente	reflui zootecnici e caseari del	Regione		
14/07/89	Comune di Moglia	Lombardia	4.018	4.018
Decreto				
Ministro	Sistema di disinquinamento			
Ambiente	di	Regione		
14/07/89	Milano Nosedo	Lombardia	29.348	29.348
Decreto				
Ministro	Abbattimento chimico-fisico			
Ambiente	del fosforo	Regione		
14/07/89	negli affluenti del Po	Lombardia	5.133	1.129
Decreto				
Ministro				
Ambiente	Unità mobili di	Regione		
14/07/89	potabilizzazione	Lombardia	4.000	4.000
Decreto				
Ministro	Sistema permanente			
Ambiente	di controllo qualità dell'ambiente	Regione		
14/07/89	ed attuazione del piano	Lombardia	11.000	2.730
Decreto	Valutazione del fabbisogno del			
Ministro	personale necessario per l'attuazione			
Ambiente	degli interventi del piano di cui	Regione		
14/07/89	al D.P.C.M. 29/7/88 n.363	Lombardia	1.000	1.000
Decreto				
Ministro				
Ambiente	Progetti Informazione	Regione		
14/07/89	ed Educazione Ambientale	Lombardia	2.000	2.000
Decreto	Organizzazione e realizzazione			
Ministro	dei corsi di formazione			
Ambiente	di cui al D.P.C.M. 29/7/88	Regione		
14/07/89	n. 363	Lombardia	2.000	2.000

Decreto Ministro Ambiente 12/12/91	Raccolta differenziata	Comune di Milano AMSA	1.000	1.000
Decreto Ministro Ambiente 12/12/91	Raccolta differenziata secco - umido	Comune di Milano AMSA	2.800	2.800
Decreto Ministro Ambiente 12/12/91	Bonifica discarica abusiva in località S. Giuseppe	Comune di Ossona	1.000	1.000
Decreto Ministro Ambiente 12/12/91	Bonifica siti inquinati Milano - Cintura Verde	Comune di Milano	1.274	1.274
Decreto Ministro Ambiente 12/12/91	Bonifica della discarica incontrollata di RSU - RSAU e Rifiuti Speciali	Comune di Malnate	1.000	1.000
Decreto Ministro Ambiente 12/12/91	Bonifica e sistemazione discarica RSU com. Valera Fratta	Comune di Valera Fratta	1.000	1.000
Decreto Ministro Ambiente 12/12/91	Studi di fattibilità reperimento risorse idropotabili alternative e integrative da acque superficiali	IRVA Regione Lombardia	1.000	1.000
Decreto Ministro Ambiente 12/12/91	Ristrutturazione acquedotto Busto Arsizio	AGES Comune di Busto Arsizio	1.000	1.000
Decreto Ministro Ambiente 12/12/91	DEAC 6 Interventi per il miglioramento della qualità dell'acqua negli acquedotti con presenza di nitrati	Consorzio AP Milano	6.000	6.000
Decreto Ministro Ambiente 12/12/91	DEAC 7 Interventi per il miglioramento della qualità dell'acqua negli acquedotti con presenza di nitrati	Consorzio AP Milano	2.500	2.500
Decreto Ministro Ambiente 12/12/91	DEAC 8 Interventi per il miglioramento della qualità dell'acqua negli acquedotti con presenza di nitrati	Consorzio AP Milano	2.500	2.500

Decreto	Interventi per il miglioramento			
Ministro	della qualità dell'acqua negli	Consorzio		
Ambiente	acquedotti con presenza di	AP Milano	6.000	6.000
12/12/91	composti organoclorurati			
Decreto				
Ministro	Opere di completamento			
Ambiente	acquedotto Brianteo (settore	Consorzio AP		
12/12/91	centroccidentale)	Casatenovo	2.000	2.000
Decreto				
Ministro				
Ambiente	LOCATE	Consorzio		
12/12/91	TRIULZI	Milano Sud	5.000	5.000
Decreto				
Ministro				
Ambiente	Sistema di disinquinamento	Consorzio		
12/12/91	di Villanterio	Basso Lambro	4.000	4.000
Decreto	Recupero salvaguardia			
Ministro	naturalistica dei corsi d'acqua			
Ambiente	superficiali per la difesa	Comune		
12/12/91	del sistema irriguo	di Milano	2.630	2.630
Decreto				
Ministro				
Ambiente		Regione		
12/12/91	Monitoraggio	Lombardia	2.000	2.000
	SETTORE V.I.A. - S.I.N.A.			
Decreto	Integrazione e sviluppo di			
Ministro	sistemi informativi e			
Ambiente	di monitoraggio della	Regione		
31/12/90	Regione Lombardia	Lombardia	4.000	3,997
Decreto				
Ministro				
Ambiente		Regione		
12/12/91	STAIRS	Lombardia	4.000	4.000
Decreto				
Ministro				
Ambiente	Lambro	Regione		
12/12/91	Network	Lombardia	7.500	7.500
Decreto	Ristrutturazione ed integrazione di			
Ministro	strutture decentrate per sistemi			
Ambiente	informativi per l'acquisizione e il	Comune		
12/12/91	monitoraggio dei dati ambientali	Milano	1.000	1.000

	SETTORE V.I.A. -INF.E.A.			
Decreto Ministro Ambiente		Regione		
12/12/91	"Cintura Verde"	Lombardia	613	613

96A3126

DELIBERAZIONE 13 marzo 1996.

Realizzazione dei lavori di integrazione dell'acquedotto di Anacapri.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 19 dicembre 1993, n. 488;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, contenente la disciplina per l'approvazione delle variazioni progettuali alle opere finanziate ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *c)*, della legge n. 64/1986;

Vista la convenzione n. 373/87, stipulata in data 21 marzo 1988 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il comune di Anacapri;

Vista la richiesta del comune di Anacapri del 13 settembre 1995 per l'approvazione della perizia di variante alle opere di cui alla convenzione n. 373/87;

Visti i pareri del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del 17 novembre 1995, del 19 dicembre 1995 e del 23 gennaio 1996;

Visti i pareri del nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici del 21 novembre 1995, del 19 dicembre 1995 e del 2 febbraio 1996;

Viste le note del servizio per l'attuazione della programmazione economica del 14 novembre 1995 e del 31 gennaio 1996;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

a) di approvare le variazioni, alle opere di cui alla convenzione n. 373/87, che di seguito si elencano:

eliminazione delle opere in esterno (camera di manovra, piazzale antistante il serbatoio, strada di accesso);

realizzazione in galleria di una sola vasca, con allineamento divergente della camera di manovra, della camera di manovra stessa;

lavori di ripristino dello stato dei luoghi.

b) di non approvare l'aumento della voce spese generali stante che i lavori non sono aumentati anzi risultano diminuiti rispetto al relativo importo di convenzione;

c) di approvare il seguente nuovo quadro economico:

lavori	2.997.089.989
espropriazioni	90.000.000
spese generali	490.000.000
IVA al 4% su 573.489.441 . . .	22.939.577
IVA al 10% su 2.423.600.548. .	242.360.054
IVA al 12% su 490.000.000. . .	93.100.000
fornitura e posa apparecchiature elettromeccaniche.	442.252.480
IVA al 4% su 442.252.480 . . .	17.690.097
imprevisti	473.667.803
	110.000.000
	20.900.000
Totale . . .	5.000.000.000

d) di approvare la proroga dei termini di convenzione di due anni a decorrere dal 13 marzo 1996.

Roma, 13 marzo 1996

Il Presidente delegato: ARCELLI

Registrata alla Corte dei conti il 30 aprile 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 91

96A3127

DELIBERAZIONE 13 marzo 1996.

Realizzazione di nastri trasportatori nel porto di Manfredonia.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104;

Vista la delibera CIPE del 3 agosto 1988, con la quale si approvava il secondo piano annuale di attuazione del programma triennale dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, contenente la disciplina per l'approvazione delle variazioni progettuali alle opere finanziate ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *c)*, della legge n. 64/1986;

Vista la convenzione n. 132/88, stipulata in data 18 maggio 1989 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il Consorzio per l'A.S.I. di Foggia, regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione dei nastri trasportatori nel porto di Manfredonia;

Vista la delibera CIPE del 20 novembre 1995, registrata dalla Corte dei conti in data 22 dicembre 1995, contenente l'approvazione della perizia di variante, al progetto di cui alla convenzione n. 132/88, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 96/1993;

Vista la richiesta del Consorzio A.S.I. di Foggia, pervenuta al Servizio per l'attuazione della programmazione economica in data 7 dicembre 1995, di proroga del termine della convenzione n. 132/88 di cinquantadue mesi a decorrere dal 19 marzo 1993;

Visto il parere favorevole del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, reso in data 19 dicembre 1995;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera

di approvare la proroga del termine della convenzione n. 132/88 di cinquantadue mesi a decorrere dal 19 marzo 1993.

Roma, 13 marzo 1996

Il Presidente delegato: ARCELLI

Registrata alla Corte dei conti il 30 aprile 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 97

96A3128

DELIBERAZIONE 13 marzo 1996.

Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi negli anni 1995-1997 in relazione all'iniziativa comunitaria Rechar II.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare l'art. 75 concernente il richiamato Fondo di rotazione;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonché disposizioni in materia di lavoro e di occupazione;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei fondi strutturali;

Visto il Regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4254/88, come modificato dal regolamento n. 2083/93, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 94/C 180/08 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 180 del 1° luglio 1994), che ha stabilito gli orientamenti dei programmi operativi e delle sovvenzioni globali nell'ambito di un'iniziativa comunitaria concernente la riconversione economica di zone carbonifere (Rechar II);

Viste le decisioni della Commissione delle Comunità europee C(95)1785, in data 14 settembre 1995 e C(95)2885, in data 12 dicembre 1995, con le quali la medesima ha concesso un contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per un programma operativo relativo all'iniziativa comunitaria Rechar II, in favore delle regioni Sardegna e Toscana;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione europea nel contesto delle suddette decisioni — ammontanti a 1,681 Mecu a valere complessivamente sul Fondo europeo di sviluppo regionale — occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche valutate in 3,364 miliardi di lire per il periodo 1995-1997;

Considerata l'opportunità di applicare la procedura comunitaria dell'impegno unico prevista dall'art. 20, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 2082/93 atteso il limitato ammontare dei contributi comunitari;

Considerata la necessità di ricorrere per tali interventi alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Vista la nota del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 153068 in data 12 marzo 1996;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Le linee di intervento dell'iniziativa comunitaria Rechar II, richiamata in premessa, sono finalizzate alla riconversione economica di zone carbonifere ed in particolare al risanamento ambientale delle aree gravemente deteriorate dall'attività estrattiva, anche tramite il recupero di siti un tempo utilizzati da industrie carbonifere e l'ammodernamento delle strutture ivi esistenti per la promozione di nuove attività in favore di piccole e medie imprese, al riassetto paesaggistico, alla promozione dell'offerta turistica, al rinnovo delle infrastrutture socio-economiche in villaggi minerari, alla costruzione di nuovi stabilimenti e locali industriali, allo sviluppo delle risorse tecnologiche e umane.

2. Le risorse finanziarie nazionali pubbliche, necessarie all'attuazione delle predette linee di intervento, sono riportate, per le regioni interessate, nella tabella allegata, che forma parte integrante della presente delibera.

3. Il complessivo finanziamento della quota nazionale pubblica, pari a 3,364 miliardi di lire per gli anni dal 1995 al 1997, è assicurato a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

4. La quota nazionale a carico del Fondo di rotazione verrà erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con riferimento all'annualità 1996 ed attesa l'applicazione della procedura di cui all'art. 20, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 2082/93 (impegno unico). L'anticipo relativo alla prima annualità e i trasferimenti successivi sono disposti sulla base di motivate richieste inoltrate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato al Fondo medesimo.

5. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote nazionali annuali stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con le regioni, adotta tutte le misure ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma in questione. A tal fine essi dovranno adeguarsi tempestivamente alle iniziative assunte — nell'ambito delle intese sottoscritte il 26 luglio ed il 29 settembre 1995 con la Commissione europea ed in sede di conferenza Stato-regioni — in ordine al rafforzamento delle strutture amministrative, all'attivazione del monitoraggio centralizzato degli interventi effettuato dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, d'intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica e con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché alla revisione delle procedure ed al potenziamento ed ampliamento dell'azione di assistenza tecnica.

I comitati di sorveglianza, entro il 30 aprile di ciascun anno, definiscono lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati al 31 dicembre dell'esercizio precedente, sulla base dei dati di monitoraggio di cui sopra. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, riunisce almeno una volta l'anno i presidenti e i segretari dei comitati di sorveglianza, nonché le amministrazioni centrali dello Stato interessate e i servizi della commissione, per la verifica complessiva dello stato di attuazione dell'iniziativa comunitaria in parola.

Nel caso siano rilevati ritardi nell'avvio o nella realizzazione degli interventi, saranno attivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate, nonché le procedure previste dall'art. 5, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341.

Le somme assegnate con la presente deliberazione per il cofinanziamento nazionale potranno essere rideterminate dal CIPE nel corso dell'anno 1996, previo esame del Comitato di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 284/1994, in funzione dell'avanzamento del programma, anche in applicazione di quanto disposto dal sopracitato art. 5, comma 2, della legge n. 341/1995.

7. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le regioni interessate effettuano i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad ulteriori controlli avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 13 marzo 1996

Il Presidente delegato: ARCELLI

Registrata alla Corte dei conti il 10 maggio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 115

ALLEGATO

PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA - RECHAR II
Spesa nazionale pubblica - Periodo 1995-1997

(importi in miliardi di lire)

Regioni	Decisione U E	Fondo di rotazione legge n 183/1987 1996
Sardegna (*).	C(95)1785 del 14-09-1995	1,560
Toscana (*)	C(95)2885 del 12-12-1995	1,804
	Totale .	3,364

(*) Impegno unico 1994-97, ai sensi dell'art. 20, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 2092/93.

96A3129

DELIBERAZIONE 24 aprile 1996.

Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, recante «Principi sull'erogazione del servizi pubblici»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373;

Considerato che la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità, istituisce autorità di regolazione per i settori dell'energia elettrica e gas e delle telecomunicazioni e definisce norme specifiche di regolazione per il solo settore dell'energia e gas;

Considerato che la regolazione dei servizi di pubblica utilità deve perseguire finalità di efficiente allocazione delle risorse, in coerenza con gli obiettivi della politica dei redditi definiti nel protocollo d'intesa tra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993 ed in particolare con l'obiettivo di riduzione dell'inflazione, realizzando condizioni di efficienza produttiva delle imprese ed inducendo a tal fine comportamenti aziendali rivolti a minimizzare i costi e a garantire adeguati «standard» di qualità dei servizi;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di applicare tali principi anche ai settori per i quali non è attualmente prevista l'istituzione di autorità di regolazione, in particolare ove caratterizzati dalla presenza di imprese ancora distanti da «standard» adeguati di efficienza e qualità;

Individuato il contratto di programma quale strumento idoneo a definire il processo di evoluzione delle imprese interessate da situazioni di inefficienza e distorsione verso condizioni di efficienza prossime a quelle garantite da mercati concorrenziali, nonché verso condizioni di equilibrio finanziario compatibili con la realizzazione anche di iniziative straordinarie di investimento volte alla modernizzazione dei servizi;

Riconosciuto lo strumento del «price-cap» quale criterio generale di definizione tariffaria più idoneo per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati;

Osservato che il «price-cap», attraverso l'applicazione di un tetto alla dinamica media di un paniere di tariffe per le singole aziende, assegna a queste ultime la responsabilità di una gestione del singoli segmenti tariffari orientata al mercato e alla efficiente erogazione del servizio;

Considerato che, ad oggi, i predetti strumenti di regolazione contrattata hanno trovato applicazione parziale, disomogenea e non sempre rispondente ai principi sopraindicati e che pertanto si palesa l'esigenza di stabilire principi comuni per le amministrazioni competenti alla regolazione del servizi di pubblica utilità, anche nei settori per i quali è prevista l'istituzione di autorità di regolazione, sino alla emanazione della normativa specifica prevista dall'art. 2, comma 4, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

Vista la propria delibera del 20 novembre 1995 con la quale, alla luce dei criteri suesposti, sono state dettate linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Considerato che la Corte dei conti ha formulato osservazioni in merito alla citata delibera ed in particolare in ordine alla previsione del silenzio-assenso nel procedimento di determinazione delle tariffe, rilevando che tale istituto non può trovare applicazione al di fuori delle ipotesi esplicitamente previste dalla legge;

Ritenuto di adeguare il contenuto della citata delibera alle indicazioni della Corte;

Delibera:

La delibera adottata da questo comitato il 20 novembre 1995 ed avente il medesimo titolo della presente delibera viene modificata e sostituita nel testo seguente:

1) La presente delibera definisce linee guida e principi comuni per le amministrazioni competenti alla regolazione dei servizi di pubblica utilità. Essa non si applica al settore dell'energia e del gas, già disciplinato dall'art. 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché alle altre funzioni attribuite alla primaria competenza delle autorità di regolazione a partire dal momento in cui tali funzioni sono pienamente esercitate dalle autorità medesime. In particolare le disposizioni di cui ai punti 8) e 9) non si applicano a tutti i settori per i quali sia prevista una analoga dettagliata normativa regolante l'applicazione del metodo del «price-cap».

2) La regolazione del servizi di pubblica utilità, ove non diversamente disciplinato per legge, è effettuata dalle amministrazioni competenti attraverso la stipula di contratti di programma con le aziende erogatrici dei servizi. Il contratto di programma è strumento finalizzato a tutelare gli interessi dei consumatori attraverso adeguate condizioni di concorrenza, efficienza ed economicità dei servizi medesimi.

3) Il contratto di programma osserva le prescrizioni delle vigenti disposizioni, nonché quelle comunitarie.

4) Qualora non diversamente stabilito dalla normativa vigente, il contratto di programma è stipulato, previo parere del CIPE, tra l'amministrazione competente per il settore, di concerto con i Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, ed il soggetto esercente il servizio. Nel caso di pluralità di soggetti esercenti il servizio, esso viene stipulato direttamente con questi ultimi o con associazioni di categoria in loro rappresentanza. Nel contratto di programma deve essere indicata una sede giurisdizionale nell'ipotesi di insorgenza di controversie.

5) La durata del contratto di programma coincide, di norma, con quella dei piani pluriennali elaborati dal soggetto esercente il servizio e, comunque, non è inferiore a tre anni.

6) Il contratto di programma viene stipulato assumendo a riferimento il quadro macroeconomico di medio termine definito nei documenti di programmazione del Governo, con particolare riguardo alla dinamica del prodotto interno lordo, al tasso d'inflazione, nonché ad altri eventuali specifici parametri di settore.

7) Il contratto di programma stabilisce le modalità di raggiungimento degli obiettivi generali indicati nella convenzione di concessione, ove prevista. In particolare, esso definisce gli «standard», desunti dai migliori risultati delle corrispondenti realtà europee, relativi alle seguenti variabili: caratteristiche e qualità dei servizi; livelli medi delle tariffe praticate; produttività dei principali fattori produttivi impiegati; costi unitari di produzione. Nell'ipotesi che tali «standard» non siano rispettati nel caso regolato, il contratto di programma definisce precise tappe obbligatorie di avvicinamento ai medesimi.

8) Il contratto di programma definisce i criteri di determinazione delle tariffe, stabilendo per ogni azienda un paniere di tariffe rappresentativo dei servizi erogati sottoposti a regolazione. Tale paniere, che deve rappresentare almeno il 90% dei consumi degli utenti, espressi in valore, costituisce base per l'adeguamento delle tariffe nel tempo, da effettuarsi tramite l'applicazione del «price-cap», e per la comparazione tariffaria con le tariffe di riferimento scaturenti dalle rilevazioni e dalle analisi degli istituti del Sistema statistico nazionale, ove esistenti, nonché con le corrispondenti realtà europee. Quest'ultima comparazione è effettuata tenendo conto, come valore del tasso di cambio, delle parità di potere d'acquisto. Qualora l'azienda svolga attività sia in comparti nei quali opera in condizioni di monopolio sia in comparti ove è in atto un regime di concorrenza, saranno identificati separatamente i costi e i ricavi rientranti nell'attività oggetto di regolazione.

9) Il metodo del «price-cap» fissa, per un periodo pluriennale predeterminato e non inferiore a tre anni, la variazione massima annuale consentita in media alle tariffe che compongono il paniere di cui al punto 8), intese come prezzi massimi applicabili per ogni servizio. Tale adeguamento è definito prendendo a riferimento il tasso di crescita, nei dodici mesi precedenti, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ridotto di un valore (x), predeterminato per tutto il periodo pluriennale di validità della regola, il quale rappresenta l'obiettivo di recupero della produttività assegnato all'azienda. Tale recupero deve consentire, entro un arco di tempo predefinito, il raggiungimento degli «standard» di cui al precedente punto 7.

10) Qualora il servizio regolato comporti, tra i suoi costi, componenti rilevanti derivanti da investimenti di preminente interesse nazionale o da fattori produttivi i cui prezzi, determinati al di fuori del controllo dell'azienda regolata, sono soggetti a dinamiche non adeguatamente rappresentate dall'indice generale dei prezzi, tali componenti possono essere, ove strettamente necessario, specificatamente considerate nella formulazione del «price-cap».

11) In considerazione del fatto che sulla variazione della produttività incidono tre distinte componenti (progresso tecnico, variazione di efficienza produttiva, rendimenti di scala) la componente (x) del metodo del «price-cap» può essere definita stabilendo analiticamente le tre componenti.

12) Qualora l'azienda interessata registri squilibri di bilancio non recuperabili nel periodo di vigenza del contratto attraverso l'incremento della produttività massima perseguibile, il contratto di programma potrà stabilire termini e condizioni per il recupero dell'ulteriore squilibrio.

13) In sede di contratto di programma, anche in ottemperanza ai principi sull'erogazione dei servizi pubblici di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, sono definiti precisi «standard» qualitativi delle prestazioni da garantire agli utenti. Il mancato rispetto di tali «standard» dovrà limitare la possibilità di adeguare le tariffe secondo una delle due modalità seguenti: il deterioramento qualitativo, superiore ad un certo ammontare, dei servizi di cui al paniere tariffario farà decadere la possibilità di adeguare le tariffe sino al ripristino degli «standard» in oggetto; in alternativa, dovrà essere inserita nella formula del «price-cap» un'apposita componente al fine di diminuire l'adeguamento tariffario consentito in funzione della riduzione, misurata, della qualità prestata. Tale componente, su accordo delle parti, potrà operare anche in positivo, consentendo maggiori aumenti tariffari in presenza di una crescita dei livelli qualitativi forniti. L'amministrazione competente per la regolazione, inoltre, potrà ridurre a titolo di sanzione la misura degli adeguamenti tariffari qualora accerti, in sede di verifica annuale del raggiungimento degli obiettivi fissati nel contratto di programma, il mancato rispetto degli stessi.

14) Il soggetto esercente il servizio è tenuto a comunicare all'amministrazione competente per il settore, per ogni anno di validità del contratto di programma ed entro un termine stabilito nel contratto stesso, la proposta di adeguamento delle tariffe definita sulla base del disposto del precedente punto 8). L'amministrazione valuta, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione, la corretta applicazione dei criteri di determinazione delle tariffe concordati; le tariffe entrano in vigore previa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, a cura dell'amministrazione medesima, entro una data stabilita nel contratto di programma.

15) Il soggetto esercente il servizio non può ricevere trasferimenti di parte corrente dal settore pubblico salvo il caso in cui sia tenuto a praticare tariffe agevolate. In questa ipotesi il rimborso per l'applicazione delle tariffe agevolate non può essere superiore alla differenza tra il costo unitario di produzione efficiente e la tariffa agevolata. Ove i trasferimenti in essere non rispondano ai predetti criteri, il contratto di programma stabilisce un dettagliato piano di rientro da realizzare in un arco temporale predeterminato.

16) I gestori di servizi di rilevante interesse pubblico sono tenuti a dotarsi di uno specifico sistema di contabilità industriale, secondo le indicazioni che saranno definite nei contratti di programma o nelle convenzioni, al fine di consentire una verifica dell'allocazione dei costi tra i diversi servizi, utili ad evitare sussidi incrociati tali da ostacolare impropriamente lo sviluppo della concorrenza, nonché a consentire l'evidenziazione delle componenti oggetto della regolazione.

17) A richiesta di una delle parti, in presenza di una evoluzione dello scenario di riferimento che comporti scostamenti rispetto a quello fissato nel contratto di programma in misura superiore a intervalli di tolleranza stabiliti nel contratto medesimo, ovvero in caso di emanazione di provvedimenti aventi contenuto in tutto o in parte innovatore della materia disciplinata dal contratto stesso, si procederà agli aggiornamenti ed alle revisioni necessari per ridefinire ed adeguare sia gli obiettivi, sia la misura degli adeguamenti tariffari stabiliti nel contratto medesimo. Le amministrazioni adotteranno le iniziative necessarie per l'adeguamento dei contratti di programma attualmente in vigore che non rispondano alle presenti linee guida.

18) Nei limiti della normativa vigente, le presenti linee guida costituiscono riferimento per gli enti locali nella regolazione dei servizi e nella definizione delle relative tariffe.

19) Qualora materie regolate dalla presente delibera siano definite nell'ambito di contratti di servizio, le disposizioni precedenti, relative a tali materie, si intendono valevoli anche per i contratti di servizio.

20) Con successiva delibera di questo comitato è istituito, presso la segreteria del CIPE, un nucleo di consulenza, composto da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, delle poste e delle telecomunicazioni, dei trasporti e della navigazione.

Il nucleo ha lo scopo, ferma restando la competenza delle singole amministrazioni interessate, di promuovere l'applicazione delle presenti linee guida, di favorire l'omogeneità dei contenuti dei diversi contratti di programma, di eseguire il monitoraggio degli effetti derivanti dai contratti stessi e di consentire, in tal modo, il perseguimento coordinato degli obiettivi di politica economica.

Il nucleo predispone periodicamente una relazione a questo comitato sugli esiti del monitoraggio eseguito, sulla corretta applicazione della presente direttiva, nonché sul raggiungimento degli obiettivi dei contratti di programma. Il nucleo formula, altresì, proposte a questo comitato, per eventuali modifiche e integrazioni alla presente delibera, e al Governo, per ulteriori provvedimenti di cui ravvisi la necessità, anche ai fini della più ampia e compiuta applicazione dei principi contenuti nelle presenti linee guida.

Roma, 24 aprile 1996

Il Presidente delegato: ARCELLI

Registrata alla Corte dei conti il 10 maggio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 113

96A3130

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 18 aprile 1996.

Fissazione, ai sensi dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, del minor limite percentuale di flottante per le azioni ordinarie emesse dalla Sme S.p.a. (Deliberazione n. 9915).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto l'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, che impone l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità dei titoli a chi, direttamente o indirettamente, abbia acquistato, anche a seguito delle procedure di cui ai commi 1, 3, 7 e 8 del medesimo art. 10, il controllo di una società quotata nei mercati regolamentati quando il flottante sia inferiore al 10 per cento o al minor limite stabilito dalla Consob;

Vista la propria delibera n. 6892 del 25 febbraio 1993 nella quale, tra l'altro, sono stati indicati i criteri di fissazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 9, della legge n. 149 del 1992, dell'eventuale minor limite di flottante per i titoli la cui percentuale di flottante risulti inferiore al 10 per cento;

Visto che in data 12 marzo 1996 il consiglio di amministrazione della Schemaventuno S.p.a. ha deliberato l'intenzione di promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria sul 36% delle azioni ordinarie, della società SME S.p.a. non ancora in suo possesso e non facenti parte del sindacato di voto e di blocco al momento esistente tra l'offerente ed il gruppo bancario San Paolo S.p.a., pari a 163.389.420 titoli;

Visto che la Schemaventuno S.p.a. ha inviato a questa Commissione, in data 5 aprile 1996, la relativa comunicazione dovuta ai sensi dell'art. 14 della citata legge n. 149/1992;

Considerato che, a seguito della citata operazione potrebbe verificarsi una riduzione del flottante al di sotto del limite del 10 per cento stabilito dall'art. 10, comma 9, della citata legge n. 149/92;

Ritenuto che il valore di mercato, il numero dei titoli ordinari emessi dalla Sme S.p.a. ed il controvalore degli scambi giornalmente effettuati rendono opportuno definire un minor limite percentuale di flottante rispetto al limite generale stabilito dal ripetuto art. 10, comma 9;

Delibera:

Ai sensi ed ai fini della applicazione dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, alle azioni ordinarie emesse dalla Sme S.p.a. é fissato il minor limite percentuale di flottante nella misura del 7 per cento.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 18 aprile 1996

p. *Il presidente:* ZURZOLO

96A3131

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 6 maggio 1996.

Approvazione dello statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visti gli atti relativi alla costituzione e al funzionamento del senato accademico integrato di cui all'art. 16 della legge n. 168/89;

Vista la deliberazione del senato accademico integrato del 27 ottobre 1995, con la quale è stato approvato lo statuto dell'Università degli studi di Catania;

Vista la deliberazione del 6 novembre 1995, con la quale il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole all'approvazione del suddetto statuto;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 6 febbraio 1996, con il quale ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 10, della più volte citata legge n. 168/89 è stato chiesto il riesame del predetto statuto per vizi di legittimità e per vizi di merito;

Considerato che il senato accademico integrato, nella seduta del 22 marzo 1996, ha esaminato i rilievi ministeriali e si è pronunciato in relazione ai medesimi con le previste maggioranze, modificando ed integrando conseguentemente il suddetto statuto;

Visto il parere favorevole sul testo emendato, espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 29 marzo 1996:

Decreta:

È emanato, ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo «Statuto dell'Università degli studi di Catania» allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Catania, 6 maggio 1996

Il rettore: RIZZARELLI

ALLEGATO

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
Principi generali

1. L'Università di Catania, di seguito denominata Università, ha personalità giuridica e piena capacità giuridica di diritto pubblico e privato.

2. Opera in conformità ai principi della Costituzione della Repubblica italiana e della Magna Charta sottoscritta dalle università dell'Europa e di altri Paesi e promuove azioni che favoriscano il superamento di ogni tipo di discriminazione.

3. Afferma il proprio carattere laico, pluralista e indipendente da ogni pregiudizio ideologico, politico e religioso.

4. Collabora con organismi comunitari e internazionali e con enti pubblici e privati per il progresso civile della comunità in cui opera.

5. Esprime il proprio impegno per la libertà e l'universalità della conoscenza, pertanto riconosce la libera attività di ricerca e di insegnamento.

6. Promuove e organizza la ricerca scientifica e l'istruzione superiore, integrando le attività di ricerca e quelle didattiche così che costituiscano motivazioni e qualificazioni le une delle altre.

7. Contribuisce allo sviluppo e alla diffusione delle conoscenze anche attraverso la formazione di persone capaci di valersene criticamente nella partecipazione attiva all'evoluzione della società e della cultura.

8. Riconosce il diritto degli studenti ad una formazione adeguata al loro inserimento nella società e nelle professioni, assicurando ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, l'accesso, in condizioni di eguaglianza, ai più alti gradi di studio.

9. Persegue i propri fini istituzionali favorendo il libero confronto delle idee anche attraverso la collaborazione con altri enti operanti con diverse motivazioni nei settori della formazione, della cultura, della scienza e della tecnologia.

10. Promuove iniziative per una formazione non rigidamente limitata nelle tematiche e nei tempi, anche attraverso programmi di sperimentazione didattica aperti alla partecipazione di diversi settori disciplinari ed alla collaborazione con altre strutture formative.

11. Favorisce la realizzazione di servizi di assistenza, di formazione, di aggiornamento professionale e di organizzazione del tempo libero nell'interesse di tutte le componenti operanti al proprio interno. Può provvedere al soddisfacimento di eventuali esigenze di carattere gestionale di organismi associativi del personale dell'Ateneo e di enti morali.

12. Riconosce e valorizza il contributo dei singoli studenti e di ogni libera forma associativa, che concorra alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Ateneo.

13. Organizza corsi di orientamento per l'accesso agli studi universitari, osservatori permanenti per l'inserimento nel mondo del lavoro e cura l'aggiornamento professionale, anche d'intesa con gli ordini professionali, con le organizzazioni dei lavoratori e con strutture pubbliche e private.

14. Informa la propria azione ed organizzazione al metodo della programmazione e della verifica dei risultati e, nell'osservanza dei principi di trasparenza, pubblicità e partecipazione, persegue i più alti livelli di efficacia e di efficienza.

Art. 2.

Natura giuridica e fonti normative

1. Nell'ambito della potestà statutaria riconosciuta dall'art. 33 della Costituzione e dalle leggi della Repubblica, l'Università si dà propri regolamenti didattici, organizzativi e finanziari disciplinati dal presente statuto e da regolamenti di attuazione.

Art. 3.

Libertà di ricerca

1. L'Università garantisce ai docenti e alle unità decentrate, autonomia nella organizzazione della ricerca e nella scelta dei contenuti, dei metodi e tempi; accesso ai finanziamenti; utilizzo di strutture e strumenti. Garantisce inoltre ai docenti la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca nei limiti della normativa vigente.

Art. 4.

Libertà di insegnamento

1. L'Università riconosce ai singoli docenti la libertà di insegnamento con l'unico limite della coerenza del programma con i *curricula* didattici e con le esigenze di coordinamento didattico.

TITOLO II

ORGANI CENTRALI DI GOVERNO

Art. 5.

Organi centrali di governo

Sono al servizio dell'Ateneo e ne assicurano il governo il senato accademico, il consiglio di amministrazione e il rettore, i quali esercitano le competenze fissate dalle leggi della Repubblica, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

Art. 6.

Senato accademico

Il senato accademico è l'organo fondamentale dell'esercizio dell'autonomia universitaria. Svolge le funzioni di indirizzo, di programmazione e di coordinamento dell'attività di ricerca e didattica per lo sviluppo dell'Università, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche. A tale scopo si avvale delle commissioni di cui all'art. 10 del presente statuto e fornisce indicazioni programmatiche al consiglio di amministrazione per la predisposizione del bilancio di previsione ed alle strutture decentrate per la preparazione dei rispettivi piani di attività.

2. Spetta in particolare al senato accademico:

a) approvare i piani annuali e pluriennali di sviluppo da inoltrare al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, seguendo la procedura fissata dal presente statuto;

b) modificare lo statuto, secondo le modalità previste all'art. 77 del presente statuto;

c) modificare il regolamento generale di Ateneo conformemente all'art. 66, comma 3, del presente statuto;

d) esprimere parere sul regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo, conformemente all'art. 65, comma 2, del presente statuto;

e) sottoporre a controllo di legittimità i regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche, con le modalità specificate nell'art. 65, comma 3, del presente statuto;

f) sovrintendere al coordinamento delle attività di ricerca nel rispetto dell'autonomia delle singole strutture e tenuto conto delle indicazioni della commissione per la ricerca scientifica di cui all'art. 10, comma 1, del presente statuto;

g) programmare la ripartizione tra le strutture scientifiche e didattiche delle risorse finanziarie, ivi compresa l'edilizia universitaria tenuto conto della proposta delle commissioni di cui all'art. 10 del presente statuto;

h) determinare sia i criteri che le modalità di verifica dell'attività scientifica e promuovere ogni altra iniziativa per favorire l'attività di ricerca, tenuto conto delle indicazioni della commissione per la ricerca scientifica di cui all'art. 10;

i) determinare la distribuzione del personale docente tra le strutture didattiche o scientifiche tenuto conto delle proposte della commissione paritetica per l'attività didattica di cui all'art. 10;

j) promuovere adeguate iniziative atte a stabilire un equilibrato rapporto tra risorse economiche necessarie per l'attività didattica e tasse di iscrizione e contributi, sentita la commissione paritetica per l'attività didattica di cui all'art. 10;

k) verificare l'efficacia del sistema formativo sulla base di un rapporto annuale della commissione paritetica per l'attività didattica di cui all'art. 10;

l) promuovere il diritto allo studio, tenuto conto delle priorità e modalità proposte dalla commissione paritetica per l'attività didattica di cui all'art. 10;

m) avanzare proposte al consiglio di amministrazione per l'assegnazione di personale tecnico, amministrativo e ausiliario alle strutture didattiche e di ricerca, tenendo conto degli standard proposti dalla commissione per l'organizzazione dell'Ateneo di cui all'art. 10;

n) proporre la stipula di convenzioni e l'istituzione di consorzi di cui agli articoli 49 e 51 del presente statuto, sentite le commissioni competenti di cui all'art. 10;

o) proporre l'istituzione di centri di servizio e di ricerca, con autonomia di gestione, nonché di centri interuniversitari di ricerca, sentita la commissione per la ricerca scientifica di cui all'art. 10;

p) istituire commissioni miste, con funzioni consultive e propositive, con altri organi dell'Università e con enti pubblici e privati;

q) fissare i criteri in base ai quali le commissioni di cui all'art. 10 svolgono le loro funzioni;

r) esercitare tutte le altre funzioni che dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di ateneo non siano attribuite alla competenza di un organo determinato.

3. Il senato accademico è costituito con decreto del rettore ed è composto da:

a) il rettore;

b) i presidi delle facoltà;

c) tredici docenti rappresentanti eletti delle aree scientifiche;

d) due rappresentanti eletti del personale tecnico-amministrativo;

e) quattro rappresentanti eletti degli studenti, e comunque in numero non inferiore al limite minimo previsto dalla legge.

4. I rappresentanti delle aree scientifiche saranno designati con le modalità indicate nel regolamento generale di ateneo, il quale prevederà:

a) l'accorpamento delle aree scientifiche in gruppi omogenei;

b) la pari rappresentanza dei professori di prima fascia, di seconda fascia e dei ricercatori;

c) l'elezione dei rappresentanti con voto limitato ad una persona.

5. Il senato accademico è convocato dal rettore in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

6. Alle adunanze del senato accademico partecipano, con voto consultivo, il pro-rettore ed il direttore amministrativo, il quale esercita anche le funzioni di segretario.

Art. 7.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale, in attuazione degli indirizzi programmatici del senato accademico, fatti salvi i poteri delle strutture alle quali è attribuita autonomia finanziaria e di spesa.

2. Il consiglio di amministrazione:

a) formula, sulla scorta del programma pluriennale di sviluppo, il programma annuale per l'acquisizione delle risorse e la migliore utilizzazione delle strutture esistenti. Il suddetto programma viene adottato contestualmente al bilancio di previsione annuale e con il medesimo procedimento;

b) approva il bilancio preventivo annuale e quello pluriennale predisposto sulla base dei piani di sviluppo, preparati dal senato accademico. Prima dell'approvazione i bilanci, annuali e pluriennali, sono esaminati in seduta comune da senato accademico e consiglio d'amministrazione;

c) approva i rendiconti annuali;

d) esercita la vigilanza sulla conservazione del patrimonio mobile ed immobile;

e) destina le risorse finanziarie e di personale tecnico amministrativo ai servizi generali ed ai centri di gestione nel rispetto delle norme contenute nei regolamenti ed in base ai criteri determinati dal senato accademico;

f) determina criteri oggettivi per il controllo della gestione, in relazione agli obiettivi programmati; verifica e promuove l'efficienza e l'efficacia dell'attività tecnico-amministrativa dell'Ateneo;

g) esercita le funzioni previste dalla legge per il governo del personale tecnico-amministrativo.

3. Fanno parte del consiglio di amministrazione:

a) il rettore;

b) il pro-rettore;

c) il direttore amministrativo;

d) due rappresentanti dei direttori di dipartimento, eletti da tutti i componenti dei consigli di dipartimento.

In prima applicazione dello statuto i direttori d'istituto sono assimilati ai direttori di dipartimento e i consigli d'istituto ai consigli di dipartimento;

e) un rappresentante dei presidenti dei centri di servizio eletto dai componenti dei comitati tecnico-scientifici;

f) sei rappresentanti dei docenti eletti con voto limitato ad uno;

g) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

h) quattro rappresentanti degli studenti di primo livello e comunque in numero non inferiore al limite minimo previsto dalla legge;

i) un rappresentante degli studenti di secondo livello;

j) un componente designato dalla regione siciliana;

k) un rappresentante del comune di Catania, un rappresentante della provincia regionale di Catania ed un rappresentante di ciascuna delle province regionali e dei comuni della Sicilia con i quali si stabiliscono rapporti di rilevante interesse per il raggiungimento delle finalità dell'Università, secondo le determinazioni del senato accademico con un limite massimo di 4;

l) il prefetto di Catania quale rappresentante del governo.

4. Possono, altresì, far parte del consiglio di amministrazione sino ad un massimo totale di tre componenti, rappresentanti di enti pubblici e privati, che concorrano alle spese di funzionamento dell'Università secondo modalità che saranno fissate dal senato accademico;

5. I membri di cui alle lettere j e k, del comma 3 e al comma 4 del presente articolo non possono essere docenti o studenti o dipendenti di atenei. Essi, inoltre, non concorrono, se assenti, alla determinazione del numero legale.

Art. 8.
Rettore

1. Il rettore è il legale rappresentante dell'Ateneo.

2. Il rettore è garante del rispetto del presente statuto, della libertà di ricerca e di insegnamento, dell'autonomia delle strutture decentrate, degli status del personale e dei diritti degli studenti.

3. Spetta al rettore:

a) convocare e presiedere il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, coordinandone le attività e assicurando l'esecuzione delle rispettive delibere;

b) vigilare su tutte le strutture e sui servizi amministrativi e contabili dell'Università, al fine di assicurare il rispetto di criteri organizzativi che garantiscano efficienza, trasparenza, efficacia ed individuazione delle responsabilità;

c) curare l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario ed esercitare l'autorità disciplinare, nell'ambito delle competenze previste dalla legge, nei confronti del personale di ogni categoria;

d) emanare lo statuto, i regolamenti di Ateneo ed i regolamenti interni delle singole strutture, nonché gli atti contenenti le rispettive modifiche;

e) predisporre lo schema generale del programma annuale di attività dell'Università ed elaborare la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Ateneo;

f) stipulare contratti e convenzioni riguardanti la didattica e la ricerca, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge e dal presente statuto.

g) predisporre e presentare agli organi di controllo le relazioni previste dalla normativa vigente;

h) adottare in via di urgenza i provvedimenti di competenza degli organi di autogoverno che presiede, sottoponendoli per ratifica all'organo stesso nella seduta successiva;

i) nominare il direttore amministrativo;

j) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo;

4. Il rettore viene eletto tra i professori di prima fascia a tempo pieno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile immediatamente una sola volta.

5. L'elettorato attivo spetta:

a) a tutti i docenti;

b) al personale tecnico-amministrativo con voto ponderato;

c) a una rappresentanza degli studenti.

Il numero e le modalità di elezione delle rappresentanze di cui ai punti *b)* e *c)* sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo.

6. Convocazione del corpo elettorale e presentazione delle candidature sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.

7. Il rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo. In caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.

8. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano dei professori di prima fascia, è nominato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione, assume la carica dalla data di emanazione del decreto ministeriale di nomina e la mantiene per tre anni a partire dal successivo anno accademico.

9. Il rettore designa un pro-rettore vicario scelto tra i professori di ruolo a tempo pieno. Il pro-rettore vicario sostituisce il rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento.

10. Il rettore può delegare proprie funzioni ad altri docenti di ruolo a tempo pieno.

TITOLO III
ORGANI AUSILIARI CENTRALI

Art. 9.
Organi ausiliari

1. Sono costituite con funzioni istruttorie e propositive nei rispettivi campi la commissione per la ricerca scientifica, la commissione paritetica per la didattica e la commissione per l'organizzazione dell'Ateneo.

2. Sono organi dell'Ateneo il nucleo di valutazione, l'organo di garanzia, il collegio dei revisori.

Art. 10.
Le commissioni

1. La commissione per la ricerca scientifica istruisce e formula proposte per la predisposizione annuale del programma di ripartizione delle risorse da impiegare nella ricerca, sulla base delle scelte programmatiche e dei criteri prefissati dal senato accademico.

2. La commissione paritetica per la didattica, organo paritetico di docenti e studenti, ha competenze programmatiche, istruttorie e di verifica nel campo dell'organizzazione dell'attività didattica e dei servizi offerti agli studenti. La commissione opera sulla base di criteri individuati dal senato accademico.

3. La commissione per l'organizzazione dell'Ateneo ha funzioni istruttorie per la programmazione delle risorse edilizie, allocazione di personale tecnico amministrativo e delle risorse finanziarie, sulla base dei criteri generali individuati dagli organi di governo, indicando priorità e criteri di distribuzione che facciano riferimento a valori standard di funzionalità ed efficienza.

4. Composizione, funzionamento e modalità operative delle commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono fissati da apposito regolamento.

Art. 11.

Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione interna verifica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

2. Il nucleo determina i parametri di riferimento del controllo, anche su indicazione del nucleo di valutazione ministeriale, cui riferisce con apposita relazione almeno annuale.

3. Il nucleo valuta la congruenza tra gli obiettivi programmati e quelli raggiunti in merito all'attività didattica e scientifica svolta. Esso esprime in proposito un motivato parere di cui si terrà conto anche ai fini interni per l'assegnazione dei futuri finanziamenti.

4. Con riferimento all'attività di cui al primo comma, il nucleo di valutazione interna trasmette annualmente al Ministero dell'università e della ricerca scientifica, al Consiglio universitario nazionale e alla conferenza permanente dei rettori la relazione per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario.

5. La composizione, la durata e le modalità di funzionamento sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 12.

Organo di garanzia

1. L'organo di garanzia assolve alla funzione di miglioramento dei servizi e dei rapporti tra docenti, studenti e uffici, segnala agli organi di governo dell'Ateneo eventuali disfunzioni, carenze e ritardi formulando al riguardo proposte per il loro superamento.

2. Il regolamento generale di Ateneo disciplina la nomina del garante e le modalità di funzionamento.

Art. 13.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del rettore su deliberazione del senato accademico ed è composto da:

a) un magistrato della Corte dei conti, che ne assume la presidenza;

b) due dirigenti o funzionari designati rispettivamente dalla ragioneria generale dello Stato e dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica. Per ciascun membro effettivo viene nominato anche il supplente.

2. I componenti del collegio dei revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

3. I compiti e le modalità di funzionamento del collegio sono stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

TITOLO IV

ORGANI DI GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Art. 14.

Organi di gestione

1. Sono al servizio dell'Ateneo e ne assicurano la gestione il direttore amministrativo e i dirigenti nei limiti delle competenze demandate dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo.

2. L'amministrazione centrale è organizzata in aree funzionali individuate in base a criteri di omogeneità, in modo da assicurare, nel rispetto dei principi di buon andamento, imparzialità e pubblicità dei propri atti, massima efficienza ed efficacia.

3. Per quanto non disciplinato dallo statuto e dalla normativa in materia, i regolamenti di Ateneo individuano gli uffici, i servizi e le connesse competenze dei funzionari.

Art. 15.

Direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo conforma la sua attività agli obiettivi e ai programmi degli organi di governo dell'Ateneo, cura l'osservanza delle relative direttive, sovrintende al funzionamento di tutti gli uffici e dei servizi dell'Ateneo, coordina l'attività dei dirigenti e delle funzioni equiparate. Svolge inoltre una generale attività di indirizzo e vigilanza su tutto il personale tecnico-amministrativo. Adotta altresì gli atti di competenza individuati dal presente statuto, dal regolamento generale di Ateneo e dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. L'incarico di direttore amministrativo è attribuito dal rettore, sentito il senato accademico, ad un funzionario della carriera dirigenziale dell'Università che ne possegga i requisiti, ovvero, previo nulla osta

dell'amministrazione di provenienza, ad un dirigente di altra sede universitaria o di altra amministrazione statale che ne abbia titolo. L'incarico di direttore amministrativo ha durata triennale e può essere rinnovato.

3. La revoca dell'incarico di direttore amministrativo è disposta, previa contestazione all'interessato, con atto motivato del rettore, su conforme delibera del consiglio di amministrazione, per gravi irregolarità, per inefficienza e inefficacia nell'adempimento dei compiti di cui al primo comma.

4. Il consiglio di amministrazione delibera l'attribuzione di una indennità per lo svolgimento delle funzioni di direttore amministrativo con onere a carico dell'Università, secondo modalità definite dal regolamento di contabilità, nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi e dai contratti collettivi di comparto.

5. Il direttore amministrativo designa, scegliendolo fra i funzionari della carriera dirigenziale dell'Università, un direttore amministrativo vicario per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di impedimento o di assenza.

Art. 16.

Dirigenti delle strutture dell'amministrazione centrale

1. Le strutture che comportano l'esercizio di poteri e responsabilità dirigenziali sono individuate con apposito provvedimento dal consiglio di amministrazione in conformità ai principi stabiliti nel regolamento generale di Ateneo.

2. Gli incarichi per le funzioni dirigenziali sono attribuiti dal rettore ai dirigenti in servizio presso l'Ateneo su conforme delibera dal consiglio di amministrazione, sentito il direttore amministrativo. Per rispondere ad esigenze specifiche a cui non può far fronte con personale in servizio, l'Università può temporaneamente conferire incarichi a persone esterne che ne abbiano i titoli.

3. Gli incarichi hanno durata triennale e sono rinnovabili.

4. L'Università, nella sua autonomia definisce la dotazione organica del personale dirigente e tecnico amministrativo necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali.

Art. 17.

Organico dell'Università

1. L'organico dell'Università, stabilito in base alla legge, può essere modificato, su proposta del senato accademico e delibera del consiglio di amministrazione, con decreto del rettore.

2. Le modifiche di organico comportanti spese eccedenti rispetto ai fondi statali di spettanza dell'Università, potranno essere deliberate se la loro copertura è assicurata e garantita adeguatamente, per l'intero periodo di esistenza dell'impegno di spesa, da enti o persone fisiche o giuridiche.

Art. 18.

Responsabilità dei dirigenti

1. I dirigenti e i titolari di funzioni equiparate sono direttamente responsabili dell'efficiente svolgimento delle attività cui sono preposti, con riguardo alla generale organizzazione del personale tecnico-amministrativo e dei mezzi, all'attuazione del programma annuale di attività, alla continuità nello svolgimento delle funzioni ordinarie e al raggiungimento degli obiettivi programmati.

2. I dirigenti e gli altri funzionari competenti ad emanare atti con rilevanza esterna sono responsabili della tempestività e regolarità degli atti da essi emanati.

3. Ferma la responsabilità civile, penale e amministrativa prevista dalle disposizioni di legge vigenti, il rettore, previa delibera del consiglio di amministrazione, può, con deliberazione motivata e previa contestazione all'interessato, revocare il conferimento delle funzioni dirigenziali in caso di gravi irregolarità e di persistente inefficienza nel perseguimento degli obiettivi propri del settore di pertinenza, non riconducibili a ragioni oggettive tempestivamente segnalate con proposte per il loro superamento.

TITOLO V

ORGANI E STRUTTURE DI DIDATTICA

Art. 19.

Strutture didattiche dell'Ateneo

1. L'attività didattica dell'Ateneo è organizzata e gestita mediante:

a) facoltà e loro articolazioni in corsi di laurea e di diploma;

b) scuole di specializzazione;

c) dottorati di ricerca;

d) servizi didattici integrativi;

e) strutture didattiche speciali.

2. All'attività didattiea concorrono anche i dipartimenti.

Art. 20.

Facoltà

1. Le facoltà, articolate in corsi di laurea e di diploma, sono quelle previste dall'allegato *A* del presente statuto.

2. La facoltà organizza e coordina l'attività didattica dei corsi di studio che ad essa afferiscono, predisponendo i relativi regolamenti. Qualora più facoltà dell'Ateneo concorrano alla costituzione di un corso di studio, il senato accademico determina la facoltà alla quale tale corso afferisce ai fini amministrativi, sempre nel rispetto delle attribuzioni statutarie del consiglio di corso di studio. Qualora un corso di studio interfacoltà sia articolato in più indirizzi, il senato accademico, sempre ai soli fini amministrativi, può determinare l'afferenza a differenti facoltà di ciascuno degli indirizzi attivati. I criteri per l'utilizzazione delle risorse ed il coordinamento dell'attività didattica sono definiti nel regolamento didattico d'Ateneo.

Spetta in particolare alla facoltà:

a) formulare i piani annuali e pluriennali di sviluppo, sentiti i consigli dei corsi di studio e dei dipartimenti interessati, e avanzare le relative richieste di posti e di risorse ai competenti organi di governo;

b) proporre la modifica e la razionalizzazione dell'offerta didattica, l'aggiornamento e l'innovazione dei curricoli, il miglioramento della qualità dei programmi formativi;

c) provvedere alla destinazione dei posti di professore e di ricercatore di ruolo loro assegnati, sentiti i pareri dei consigli di corso di studio e dei dipartimenti interessati, secondo le modalità stabilite dal regolamento di Ateneo. Le relative deliberazioni sono assunte, a voto palese, a maggioranza assoluta dei presenti;

d) provvedere alla destinazione delle risorse assegnate al fine di realizzare un buon andamento delle attività didattiche;

e) provvedere ad assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e a determinare la distribuzione dei compiti dei professori e dei ricercatori, d'intesa con gli interessati e con i consigli dei corsi di studio, avendo cura, tra l'altro, di attuare una equa ripartizione del carico didattico;

f) esercitare tutte le altre attribuzioni che sono demandate dal presente statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle norme di legge.

3. Sono organi della facoltà:

a) il preside;

b) il consiglio di facoltà;

c) la commissione didattica di facoltà;

d) i consigli di corso di studio.

Art 21.

Preside

1. Il preside rappresenta la facoltà, convoca e presiede il consiglio di facoltà e ne attua le deliberazioni.

Spetta in particolare al preside:

a) sovrintendere al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative che fanno capo alla facoltà, esercitando ogni opportuna funzione di controllo e di vigilanza;

b) presentare la relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche, sulla base di quanto predisposto dai consigli dei corsi di studio;

c) partecipare alle sedute del senato accademico ed esercitare tutte le altre attribuzioni demandategli dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dal regolamento.

2. Il preside viene eletto dal consiglio di facoltà, di norma tra i professori di prima fascia a tempo pieno.

3. L'elettorato attivo spetta ai docenti della facoltà ed alle rappresentanze elette degli studenti e del personale tecnico amministrativo.

4. Le modalità riguardanti l'elezione sono fissate dal regolamento didattico di Ateneo.

5. La carica di preside è incompatibile con quella di rettore, presidente di corso di studio,direttore di istituto o dipartimento, membro del consiglio di amministrazione e responsabile di unità decentrate.

6. Il preside designa fra i professori di ruolo un vice-preside, che lo coadiuva e in caso di assenza o impedimento lo sostituisce in tutte le sue funzioni. Il vice-preside viene nominato con decreto del rettore.

Art. 22.

Consiglio di facoltà

1. Il consiglio di facoltà delibera sulle materie di competenza della facoltà. È convocato dal preside, anche quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

2. Il consiglio di facoltà è composto da tutti i docenti e dalle rappresentanze elette degli studenti e del personale tecnico - amministrativo. Partecipano con voto consultivo, i titolari delle segreterie studenti. Ai soli fini della determinazione del corpo elettorale dei rappresentanti nel consiglio di facoltà, l'attribuzione alle facoltà del personale tecnico - amministrativo assegnato ai dipartimenti è deliberata dai dipartimenti stessi, su motivata proposta degli interessati.

3. Le deliberazioni relative alla chiamata dei professori di ruolo sono assunte secondo le norme di legge.

4. In materia di programma pluriennale e annuale delle risorse e della didattica il consiglio di facoltà delibera secondo la composizione di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Tutte le altre delibere sono adottate dal consiglio di facoltà secondo la seguente composizione:

a) i professori di prima e seconda fascia;

b) un numero di ricercatori confermati eletti, pari ad 1/3 dei professori di ruolo;

c) dalle rappresentanze elette degli studenti e del personale tecnico-amministrativo.

6. È fatta salva la partecipazione al dibattito in tutte le sue fasi di tutti i componenti del consiglio di facoltà.

7. Su invito del preside possono essere sentite persone esterne al consiglio su questioni all'ordine del giorno.

8. Il numero dei rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo, nonché le modalità della loro elezione sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo.

9. Le procedure per il funzionamento del consiglio di facoltà sono fissate dal regolamento di facoltà.

10. Il regolamento di facoltà può prevedere la costituzione di un consiglio di presidenza definendone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento.

Art. 23.

Commissione didattica di facoltà

1. Presso ogni facoltà è istituita una commissione didattica presieduta dal preside, o da un suo delegato.

2. La composizione e il funzionamento della commissione sono disciplinati dal regolamento di facoltà, tenendo, conto dei vari corsi di studio.

Art. 24.

Consigli di corso di studio

1. I consigli dei corsi di studio sono costituiti da tutti i docenti afferenti al corso, compresi quelli a contratto, da una rappresentanza degli studenti iscritti al corso, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e dai componenti delle strutture didattiche e scientifiche di interesse per il corso di studio. Fa parte di diritto con voto consultivo l'addetto della segreteria studenti del corso di studio.

2. Il regolamento di facoltà stabilisce la consistenza e le modalità di elezione delle rappresentanze.

3. Ogni consiglio elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo, un presidente. L'elezione avviene a maggioranza assoluta in prima votazione ed a maggioranza relativa nelle votazioni successive. Il presidente presiede il consiglio, lo convoca con le modalità previste nel regolamento e sovrintende alle attività del corso.

4. I consigli hanno il compito di:

a) coordinare, sentiti i dipartimenti e gli istituti interessati, le attività di insegnamento e di studio per il conseguimento delle lauree e dei diplomi;

b) esaminare ed approvare i piani di studio degli studenti;

c) disciplinare la costituzione delle commissioni di verifica del profitto degli studenti e dell'esame di laurea o di diploma, come stabilito dal regolamento di facoltà;

d) formulare proposte e pareri in ordine al regolamento didattico di Ateneo attinenti ai corsi di studio di propria competenza;

e) proporre al consiglio di facoltà la attivazione o la disattivazione di insegnamenti previsti nel regolamento didattico di Ateneo;

I consigli dei corsi di studio, sentiti i dipartimenti e gli istituti, possono formulare al consiglio di facoltà proposte in ordine ai piani di sviluppo dell'Ateneo, anche con riguardo alle richieste di personale docente e tecnico-amministrativo.

Art. 25.

Scuole di specializzazione

1. Le scuole di specializzazione sono istituite, nel rispetto della legislazione vigente, su proposta delle facoltà o dei dipartimenti, in conformità al piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo con delibera del consiglio di amministrazione sentito il senato accademico. Le scuole svolgono la loro attività con autonomia didattica, organizzativa e finanziaria nei limiti della legislazione vigente e delle disposizioni di cui al presente statuto.

2. La programmazione annuale viene approvata dal senato accademico per quanto concerne gli aspetti didattici e dal consiglio di amministrazione per gli aspetti organizzativi e finanziari.

3. Sono organi della scuola: il direttore e il consiglio della scuola. Il direttore ha la responsabilità del funzionamento della scuola, è eletto dal consiglio della scuola fra i professori di ruolo che ne fanno parte, dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

4. Il consiglio della scuola è composto da tutti i titolari di insegnamento, dai professori a contratto, e da una rappresentanza degli specializzandi, uno per ogni anno di corso, eletti con le modalità previste dal regolamento d'Ateneo.

Art. 26.

Dottorato di ricerca

1. L'Università, da sola o in collaborazione con altre università, istituisce ed organizza corsi di dottorato di ricerca.

2. L'Università, totalmente o in parte, assicura, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, i mezzi finanziari per lo svolgimento dei corsi e la corresponsione di borse ai dottorandi, anche mediante convenzioni con enti pubblici e privati.

3. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina le procedure di attivazione e la gestione dei corsi.

Art. 27.

Servizi didattici integrativi

1. L'Università, anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori, organizza per gli studenti attività di orientamento ed eventuali prove attitudinali ai fini della scelta degli studi universitari. Organizza inoltre servizi di assistenza agli studenti per l'elaborazione di piani di studio.

2. Nei limiti delle risorse disponibili possono essere svolte attività culturali e formative esterne quali: preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e a concorsi pubblici; aggiornamento culturale degli adulti, formazione permanente anche per lavoratori; perfezionamento ed aggiornamento professionale *post-lauream*.

3. I criteri e le modalità di svolgimento delle attività formative sono deliberati dalle strutture didattiche e scientifiche, secondo le norme stabilite nel regolamento didattico d'Ateneo.

4. L'Università rilascia attestati sulle attività previste dal presente articolo.

5. Per la realizzazione delle suddette attività culturali e formative, l'Università può avvalersi di collaborazior esterne ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 28.

Strutture didattiche speciali

1. Per la realizzazione di attività didattiche proprie di singole facoltà o comuni a più facoltà appartenenti anche ad altre università, nonché delle attività culturali e formative previste dalla legge, l'Università può costituire, anche mediante convenzioni o consorzi con enti pubblici o privati, apposite strutture didattiche, nel rispetto della normativa vigente.

2. Tali strutture possono essere fornite di autonomia gestionale e didattica.

3. La proposta di costituzione delle strutture didattiche speciali, promossa dalla facoltà o dalle facoltà interessate, dovrà essere approvata dal senato accademico sentito il consiglio di amministrazione.

TITOLO VI
ORGANI E STRUTTURE DI RICERCA

Art. 29.

Strutture di ricerca

1. Sono strutture di ricerca i dipartimenti, i centri di ricerca finalizzati e, nell'ambito delle facoltà, gli istituti, finché attivati.

Art. 30.

Dipartimenti

1. Il dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca di uno o più settori disciplinari omogenei per finalità o per metodi di ricerca.

2. Il dipartimento concorre alla organizzazione delle attività didattiche dei corsi di studio, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento, mettendo a disposizione le proprie risorse umane e strumentali; essi sono responsabili dell'organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca.

3. Il dipartimento sottopone alle facoltà le richieste di posti di ruolo docente, sulla base di un motivato progetto di sviluppo della ricerca.

4. Il dipartimento esprime, nei settori di sua competenza, pareri sulla richiesta di posti di ruolo e sulla destinazione dei docenti nonché sull'assegnazione delle supplenze e degli affidamenti da parte delle facoltà.

5. Il dipartimento avanza le richieste di spazi, personale tecnico-amministrativo e di risorse finanziarie al consiglio di amministrazione.

6. Il numero minimo per la costituzione di un dipartimento è di sedici docenti di cui almeno nove professori di ruolo.

7. I criteri relativi alle modalità di costituzione e alle condizioni di persistenza, alla richiesta di afferenza, alla costituzione di sezioni del dipartimento, nonché i rapporti complessivi con gli organi didattici sono disciplinati dal regolamento generale d'Ateneo.

8. L'istituzione o la disattivazione del dipartimento è deliberata dal senato accademico. La delibera è resa esecutiva dal rettore, previo parere del consiglio di amministrazione per le parti di competenza.

9. Al momento dell'istituzione, il dipartimento viene inserito nella tabella *B* allegata al presente statuto.

10. Il dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e contabile che esercita nell'ambito del regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità.

11. Il dipartimento, nell'ambito dei propri fini istituzionali, può stipulare contratti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati, e può fornire prestazioni a favore di terzi, in accordo a quanto stabilito dal regolamento generale d'Ateneo.

12. Il dipartimento, per progetti di ricerca di rilevante interesse per l'Ateneo e previa delibera del senato accademico, può anche avvalersi, temporaneamente e comunque per un periodo massimo di quattro anni rinnovabile una sola volta, dell'opera di ricercatori di chiara fama provenienti da istituzioni di ricerca nazionali e internazionali. È esclusa la loro partecipazione ad ogni forma di attività didattica, ad eccezione di quella svolta nell'ambito dei corsi di dottorato di ricerca.

13. Il fabbisogno di cui al precedente comma può essere coperto in tutto o in parte con i fondi per la ricerca.

Art. 31

Organi del dipartimento

1. Sono organi del dipartimento:

a) il consiglio di dipartimento;

b) il direttore;

c) la giunta.

2. Il consiglio di dipartimento è composto da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori afferenti al dipartimento, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e da una rappresentanza dei dottorandi e degli studenti secondo le modalità stabilite dai regolamenti dei singoli dipartimenti. Il segretario amministrativo ne fa parte di diritto. Il consiglio può deliberare di accettare, in seno allo stesso, rappresentanze di enti pubblici di ricerca, in regime di reciprocità.

3. Il consiglio di dipartimento elabora un regolamento che disciplini le attribuzioni dei diversi organi e il loro funzionamento. Il regolamento è approvato secondo quanto previsto dall'art. 65, comma 3, del presente statuto.

4. Il consiglio di dipartimento delega alcune funzioni alla giunta in conformità alle norme del proprio regolamento.

5. Tutte le componenti hanno diritto a partecipare alle delibere del consiglio di dipartimento. I pareri relativi alle chiamate dei professori di ruolo sono espressi nella composizione prevista dalle norme di legge vigenti.

6. Il direttore è eletto tra i professori di ruolo a tempo pieno.

7. La giunta è formata di norma da due professori di prima fascia, due professori di seconda fascia e da due ricercatori, oltre che dal direttore e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. Il segretario amministrativo ne fà parte con voto consultivo e funge da verbalizzante.

8. L'elezione dei componenti della giunta avviene con voto limitato, nell'ambito delle singole componenti.

9. I membri della giunta durano in carica tre anni e non possono essere rieletti consecutivamente per più di una volta. Una eventuale successiva rielezione non può avvenire prima di un triennio d'intervallo.

Art. 32.

Centri di ricerca finalizzati

1. Il senato accademico può deliberare la costituzione di centri di ricerca finalizzati per progetti di durata pluriennale, per i quali sia richiesta la cooperazione di docenti di più unità decentrate.

2. Il centro di ricerca finalizzato è istituito, su proposta dei docenti interessati, con decreto del rettore, previa delibera del senato accademico in conformità alla disciplina prevista dal regolamento generale di Ateneo.

3. Il centro ha di norma durata temporale determinata all'atto dell'istituzione e può essere rinnovato con delibera motivata.

4. Sono organi del centro: il consiglio e il direttore.

Il consiglio è composto da tutti i professori, i ricercatori e i tecnici ad esso afferenti. Le sue funzioni sono analoghe a quelle del consiglio di dipartimento.

Il direttore del centro è un professore di ruolo o fuori ruolo a tempo pieno.

5. Il centro ha autonomia amministrativa e finanziaria e usufruisce delle risorse finanziarie proprie dell'obbiettivo cui è finalizzato, ma non dispone di organico e non ha dotazione.

Art. 33.

Istituti

1. Gli istituti, ordinati in conformità delle prescrizioni previste nell'art. 73 del presente statuto, svolgono attività didattica e di ricerca secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

2. Gli istituti esprimono, per gli insegnamenti a loro afferenti, pareri sull'assegnazione delle supplenze e degli affidamenti da parte delle facoltà e svolgono le altre funzioni ad essi attribuite dalle disposizioni legislative e regolamentari.

3. Gli istituti non godono di autonomia finanziaria e avanzano le richieste di spazi, personale tecnico-amministrativo e di risorse alle facoltà.

4. Le deliberazioni concernenti la formulazione di richieste, pareri e proposte sono disciplinate dal regolamento di istituto.

Art. 34.

Organi dell'istituto

1. Sono organi dell'istituto il consiglio d'istituto, il direttore ed eventualmente la giunta.

2. Il consiglio d'istituto è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori afferenti all'istituto, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e da una rappresentanza degli studenti. La tipologia e consistenza di tali rappresentanze sarà stabilita dai regolamenti dei singoli istituti.

3. Il consiglio d'istituto elabora un regolamento che disciplini le attribuzioni dei diversi organi ed il loro funzionamento. Il regolamento è approvato secondo quanto previsto dall'art. 65, comma 3, del presente statuto.

4. Il direttore è un professore di ruolo a tempo pieno ed è eletto dal consiglio.

TITOLO VII

ALTRE STRUTTURE DI RICERCA E DI DIDATTICA

Art. 35.

Strutture di ricerca e di didattica

1. Sono strutture di ricerca e di supporto alla didattica l'azienda agraria sperimentale, l'orto botanico, i musei, secondo la normativa vigente.

Art. 36.

Azienda agraria sperimentale

1. L'azienda agraria sperimentale è struttura di sperimentazione dell'università e suo strumento di didattica e di ricerca.

2. Sono organi dell'azienda il presidente, il direttore ed il consiglio di gestione. Il presidente è il rettore o un suo delegato, scelto fra i docenti della facoltà di sgraria, che ne ha la rappresentanza e presiede il consiglio di gestione.

3. La composizione del consiglio di gestione, la modalità di nomina del direttore, dei componenti il consiglio, le competenze e prerogative e ogni altra disposizione concernente l'assetto e l'organizzazione dell'azienda sono stabilite nello statuto della medesima che viene deliberato dal Senato accademico su proposta del consiglio della facoltà di agraria.

Art. 37.

Orto botanico

1. L'orto botanico è struttura di ricerca, di sperimentazione e di didattica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali. Il suo funzionamento è disciplinato dal regolamento deliberato dal senato accademico su proposta della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 38.
Musei

1. I musei sono strutture di ricerca e di didattica che hanno anche il compito di valorizzare e conservare il patrimonio artistico e scientifico dell'Università.

2. L'organizzazione, il funzionamento e la gestione dei musei, sono diciplinati dal regolamento generale d'Ateneo.

TITOLO VIII
CENTRI DI SERVIZIO

Art. 39.
Funzioni e disciplina dei centri di servizio

1. I centri di servizio organizzano, gestiscono e coordinano servizi a supporto delle attività di singole strutture o comuni a più strutture di ricerca, di didattica e di amministrazione.

2. L'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei centri di servizio sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo.

3. Ai centri può essere attribuita autonomia amministrativa e finanziaria secondo la disciplina del regolamento di cui al comma precedente.

Art. 40.
I centri di gestione amministrativa

1. I centri di gestione amministrativa sono strutture al servizio di quelle unità decentrate che non hanno autonomia di spesa.

2. I centri possono essere istituiti con delibera del consiglio di amministrazione in conformità a quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza.

Art. 41.
Centro per i sistemi di elaborazione e le applicazioni scientifiche e didattiche

1. Il centro ha funzioni di servizio e di coordinamento per quanto attiene all'uso dei sistemi di elaborazione dell'ateneo e delle reti che li collegano.

2. Fornisce elementi conoscitivi e valutazioni tecniche agli organi di governo ed alle strutture decentrate dell'Ateneo in relazione alle scelte di gestione ed alle strategie di sviluppo dei sistemi di elaborazione, dei collegamenti a reti, delle applicazioni scientifiche e didattiche.

3. Sono organi del centro: il consiglio e il presidente.

4. Il presidente è nominato, su proposta del consiglio, dal rettore sentito il senato accademico.

5. Il presidente e i componenti del consiglio durano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili un sola volta.

6. Composizione del consiglio, attribuzioni, funzionamento e organizzazione del centro sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 42.
Centro orientamento e formazione

1. Il centro orientamento e formazione fornisce un servizio di orientamento, finalizzato alla conoscenza dei percorsi formativi e alla individuazione degli sbocchi professionali più consoni alle attitudini individuali. Esso esplica attività di promozione, di coordinamento e di ausilio in relazione ai servizi didattici integrativi di cui all'art. 27 del presente statuto; inoltre, promuove attività formative volte ad adeguare le diverse professionalità alle esigenze del mondo del lavoro anche in collaborazione con altre università italiane e straniere, con enti pubblici e privati e con gli ordini professionali.

2. Organi e loro composizione, durata, attribuzioni, organizzazione e funzionamento del centro sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 43.
Centro linguistico

1. Il centro linguistico promuove la formazione linguistica degli studenti e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.

Può fonire inoltre, nel rispetto delle priorità istituzionali, attività di consulenza e formazione a favore di enti pubblici e privati.

2. Organi e loro composizione, durata, attribuzioni, organizzazione e funzionamento del centro linguistico sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 44.
Tipografia universitaria

1. La tipografia universitaria è una struttura tecnica finalizzata alla produzione di stampati e di prodotti editoriali al servizio di tutte le strutture e componenti dell'Ateneo.

2. Organi e loro composizione, durata, attribuzioni, organizzazione e funzionamento della tipografia universitaria sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 45.
Centro biblioteche e documentazione

1. Il centro biblioteche e documentazione ha funzioni di conservazione e sviluppo del sistema bibliotecario e documentario costituito da biblioteche principali e di settore.

2. Sono organi del centro biblioteche e documentazione: il consiglio e il presidente. Il consiglio ha funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento.

3. Il presidente è nominato dal rettore su proposta del consiglio, sentito il senato accademico.

4. Il presidente e i componenti del consiglio durano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

5. Composizione del consiglio, attribuzioni, funzionamento e organizzazione del centro biblioteche e documentazione sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo.

TITOLO IX
RAPPORTI CON ORGANISMI ESTERNI

Art. 46.
Criteri generali

1. L'università può svolgere, con il proprio personale e le proprie strutture, in collaborazione, per conto o in favore di soggetti publici e privati, attività di ricerca, di consulenza e di servizio.

A tal fine stipula appositi contratti e convenzioni che possono prevedere, tra l'altro, l'istituzione di borse di studio.

2. Per lo svolgimento dei programmi definiti al comma precedente, l'Università, nei limiti dei finanziamenti previsti, può attivare rapporti di collaborazione mediante contratti di diritto privato a termine, di durata non superiore a quella delle convenzioni stesse, nei limiti ed alle condizioni disciplinati dal regolamento generale di Ateneo.

3. Il personale docente e tecnico amministrativo che collabora alle attività di cui ai commi precedenti, può essere ricompensato fino a una somma annua totale non superiore al doppio della propria retribuzione annua lorda complessiva.

In ogni caso la somma così erogata al personale non puo superare il 50% dei proventi globali delle prestazioni.

Le strutture di appartenenza devono accertare, ogni anno, la compatibilità dell'attività da prestare con quelle istituzionali e dare specifica autorizzazione.

4. L'università, per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche e nei limiti delle disponibilità di bilancio, può stipulare contratti con studiosi ed esperti di alta qualificazione scientifica e/o professionale anche per l'attivazione di corsi ufficiali non fondamentali o caratterizzanti.

5. I rapporti dell'Ateneo con soggetti esterni sono disciplinati dal regolamento generale di ateneo il quale fissa i criteri sulla cui base i predetti rapporti possano essere posti in essere.

6. È fatto obbligo ai singoli responsabili delle attività in convenzione di presentare una relazione annuale al senato accademico per la relativa valutazione.

Copia della relazione è trasmessa al nucleo di valutazione.

Art. 47.
Collaborazioni con amministrazioni pubbliche

1. L'università può concludere accordi con le altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in collaborazione delle attività istituzionali di interesse comune, fermo restando quanto specificatamente disposto in ordine alle attività di ricerca.

2. L'Università si impegna a collaborare con le altre amministrazioni pubbliche in particolare con la regione siciliana, al fine di rendere effettiva l'attuazione delle leggi vigenti in materia di diritto allo studio, anche mediante la costituzione di apposite strutture.

Art. 48.
Convenzioni

1. L'università può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati nell'ambito del perseguimento dei suoi fini istituzionali.

2. Le convenzioni dovranno espressamente garantire la più completa autonomia degli organismi universitari e dei docenti nei confronti dei soggetti esterni convenzionati.

3. Le convenzioni possono essere stipulate anche dai presidi di facoltà, dai direttori di dipartimento, dai direttori di centri di ricerca, dai presidenti dei centri di servizio su delibera dei relativi consigli, sulla base di delega del rettore in conformità con quanto stabilito dal regolamento generale di ateneo e dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

4. Sono comunque escluse da ogni convenzione attività che fanno riferimento a tecniche direttamente o indirettamente connesse ad attività di tipo bellico e/o di alto impatto ambientale.

Art. 49.
Consorzi

1. L'Università può istituire con soggetti pubblici e privati consorzi per la gestione associata di una o più attività, su iniziativa sia degli organi di governo centrali sia su proposta di ogni unità decentrata dell'Ateneo.

2. Gli statuti sono approvati dal consiglio di amministrazione dell'Università, su parere conforme del senato accademico.

Art. 50.
Osservatorio per i rapporti con organismi esterni

1. L'osservatorio per i rapporti con organismi esterni è composto da un componente designato dal consiglio di amministrazione tra i propri componenti, che lo presiede, e da un membro per ciascuna facoltà, designato dal relativo consiglio.

2. L'osservatorio propone rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati, al fine di fornire loro attività di servizio attraverso contratti e convenzioni.

3. L'osservatorio presenta annualmente al consiglio di amministrazione una relazione sui rapporti con organismi esterni. Copia della relazione è trasmessa al nucleo di valutazione.

Art. 51.
Accordi di cooperazione

1. L'Università stipula accordi di cooperazione per attività didattiche e scientifiche con università nazionali ed estere, istituti di istruzione, accademie ed altre istituzioni accademiche di alta qualificazione.

2. Gli accordi di cui al presente articolo sono deliberati dal consiglio di amministrazione, su parere conforme del senato accademico.

Art. 52.

Aziende speciali

1. Le aziende speciali sono enti strumentali dell'università costituite dal consiglio di amministrazione dell'Ateneo, sentito il senato accademico, per la sola gestione di attività istituzionali in forma imprenditoriale.

2. L'azienda speciale è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto deliberato contestualmente alla sua istituzione dal consiglio di amministrazione dell'ateneo. Essa ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

3. Organi dell'azienda speciale: sono il rettore o un suo delegato, il direttore e il consiglio di amministrazione.

4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e da apposito regolamento.

Art. 53.

Partecipazione a società ed altre forme associative

1. L'Università, anche su proposta delle unità decentrate, puo partecipare a società o ad altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali ai propri fini istituzionali.

2. La partecipazione e deliberata dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

3. Il regolamento generale di ateneo disciplina le forme e i limiti della partecipazione.

Art. 54.

Invenzioni e brevetti

1. Spetta all'Università il diritto di conseguire ed utilizzare il brevetto per le invenzioni e le innovazioni realizzate a seguito dell'attività di ricerca svolta nell'ambito istituzionale.

2. All'autore spetta il riconoscimento del diritto morale di inventore ed un equo compenso commisurato all'accertata importanza economica dell'invenzione, secondo quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo.

3. Le convenzioni con soggetti pubblici e privati possono derogare, nei limiti previsti dal regolamento generale di ateneo, alla disciplina di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Il regolamento generale di ateneo prevederà, in analogia ai commi precedenti, la regolamentazione e la tutela del copyright.

Art. 55.

Rapporti con il Servizio sanitario nazionale

1. Per il conseguimento delle finalità didattiche e scientifiche, la facoltà di medicina e chirurgia svolge attività assistenziale.

2. Nella formazione dei protocolli d'intesa tra l'università e le altre autorità competenti per regolamentare l'apporto della facoltà di medicina alle attività assistenziali del Servizio sanitario nazionale, svolte presso l'azienda policlinico e le altre strutture dello stesso servizio, il consiglio di detta facoltà esprime parere obbligatorio.

3. La facoltà di medicina, nonché altre facoltà e dipartimenti interessati, partecipano all'elaborazione dei piani sanitari regionali attraverso proposte deliberate dai rispettivi consigli.

4. Per soddisfare specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alla formazione l'Università stipula convenzioni con gli enti legittimati secondo quanto disciplinato dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 56

Azienda policlinico

1. L'azienda policlinico, dotata dell'autonomia riconosciuta dalla legge, promuove, organizza e gestisce attività sanitaria e socio-sanitaria in stretta connessione con le attività didattiche e scientifiche della facoltà di medicina e chirurgia.

2. Sono organi di gestione del policlinico: il direttore generale, il direttore sanitario, il consiglio dei sanitari e il direttore amministrativo. È organo di controllo il collegio dei revisori dei conti.

3. Il direttore generale è nominato dal rettore, sentita la facoltà di medicina e chirurgia, tra esperti di comprovata esperienza in campo giuridico-economico. Al direttore generale, su delega del rettore, spetta la rappresentanza legale della azienda policlinico per la durata del proprio mandato.

4. Il direttore sanitario dirige e coordina i servizi sanitari e fornisce pareri al direttore generale nelle materie di propria competenza. È nominato dal direttore generale, su designazione della facoltà di medicina e chirurgia fra i professori di ruolo della facoltà o fra quanti abbiano le qualità professionali, in possesso dei requisiti di legge.

5. Il consiglio dei sanitari ha funzione di indirizzo e programmazione ed esprime parere obbligatorio in analogia a quanto previsto per le aziende ospedaliere. Composizione e modalità di nomina dei suoi componenti sono disciplinati dal regolamento interno del policlinico.

6. L'incarico di direttore amministrativo è attribuito dal rettore, sentito il direttore generale, a un funzionario della carriera dirigenziale dell'università che ne possegga i requisiti, ovvero, ad un dirigente di altra sede universitaria o di altra amministrazione statale che ne abbia titolo.

7. Il direttore amministrativo dirige e coordina i servizi amministrativi e fornisce pareri al direttore generale nelle materie di propria competenza. L'incarico di direttore amministrativo può conferirsi, con atto motivato, anche con contratto di diritto privato a persone in possesso dei requisiti previsti dalla legge, per la durata non superiore a tre anni rinnovabile una sola volta.

8. Il direttore generale e il direttore amministrativo durano in carica un triennio e possono essere confermati o motivatamente rimossi dal rettore con lo stesso procedimento previsto dalla nomina.

9. Il direttore sanitario, se appartenente all'Università di Catania, e i componenti eletti del consiglio dei sanitari, durano in carica un triennio e possono essere immediatamente rieletti un sola volta.

10. Gli emolumenti del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario sono fissati dal consiglio di amministrazione dell'università e sono a carico del bilancio del policlinico. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è a tempo pieno ed incompatibile con ogni altra attività.

11. L'assetto organizzativo e gestionale del policlinico e ogni altro aspetto non previsto dal presente statuto e dai regolamenti di ateneo sono disciplinati dal regolamento interno del policlinico, nell'ambito dei principi fissati dalla normativa vigente.

12. Il direttore generale, sentito il consiglio di facoltà di medicina e chirurgia, propone al rettore per l'approvazione il regolamento interno e il regolamento di amministrazione e contabilità. Il rettore, acquisito il parere del senato accademico e del consiglio di amministrazione può rinviare al direttore generale i progetti di regolamento entro il termine di quarantacinque giorni, con l'indicazione delle disposizioni ritenute in contrasto con la legge e/o con lo statuto dell'Ateneo. Nel caso in cui il direttore generale non provveda alle modifiche relative entro trenta giorni, il rettore provvede in sostituzione.

13. In fase di prima applicazione della presente normativa ed allo scopo di accelerare la costituzione ed il funzionamento dell'azienda e dei suoi organi, fino all'emanazione del regolamento interno, il rettore provvede con proprio decreto, su proposta del direttore generale, sentito il consiglio di facoltà di medicina e chirurgia, ad emanare le disposizioni di attuazione transitoria occorrenti.

TITOLO X

AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE

Art. 57

Le entrate dell'Università

1. Le entrate sono costituite da:

a) trasferimenti dello Stato;

b) proventi delle tasse di iscrizione e dei contributi dovuti dagli studenti per partecipare al costo dei servizi universitari. La misura delle tasse di iscrizione e contributi sarà determinata in base al reddito, alle condizioni effettive del nucleo familiare e al merito degli studenti;

c) forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi da attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, donazioni ed altri atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni.

I criteri generali per la determinazione delle tariffe e dei corrispettivi delle prestazioni rese a terzi sono determinati periodicamente dal consiglio di amministrazione.

2. Il senato accademico stabilirà una quota delle entrate da destinare ad un fondo comune dell'Università al fine di perequare la disparità dei proventi per tasse universitarie e contributi spettanti ai vari corsi di studio.

Art. 58.

Autonomia delle strutture centrali e periferiche

1. Alle strutture organizzative centrali e periferiche è attribuita autonomia amministrativa e di spesa con decreto del rettore, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

2. Ai dipartimenti e alle altre unità decentrate che dispongono di un centro di gestione amministrativa è riconosciuta piena autonomia. Negli altri casi, le unità decentrate dovranno far capo ad un centro di gestione amministrativa esistente o da istituire.

TITOLO XI

DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 59.

Interventi a favore degli studenti

1. L'Università, al fine di assicurare agli studenti di disagiate condizioni economiche e meritevoli le forme più idonee per il proficuo svolgimento degli studi:

a) concede l'esonero totale o parziale delle tasse e dei contributi di propria pertinenza;

b) istituisce borse e premi di studio;

c) concede servizi abitativi, borse alloggio e buoni mensa.

2. L'Università, altresì, in collaborazione con altri enti e istituzioni:

a) istituisce borse e premi di studio per studenti con particolari requisiti;

b) istituisce borse di studio per giovani laureati e sussidi agli studenti per tirocini pratici anche all'estero;

c) promuove interventi atti a tutelare i diritti e gli interessi generali degli studenti o di alcune categorie di essi (studenti lavoratori, fuori sede, di singole facoltà, ecc.).

3. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo vengono stabiliti annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione e gli enti e le istituzioni interessate, per quanto di loro pertinenza.

4. Le tipologie e modalità di attribuzione delle agevolazioni di cui al presente articolo sono stabilite da apposite norme contenute nel regolamento generale di Ateneo.

Art. 60.

Collaborazione degli studenti alle attività di Ateneo

1. L'Università, anche in accordo con altri enti pubblici o privati, può avvalersi della collaborazione a tempo parziale degli studenti nelle attività di supporto

alla didattica o nei servizi forniti agli studenti, con l'esclusione di ogni attività di docenza e di ogni incarico che comporti l'assunzione di responsabilità amministrative.

2. Previo accordo con il Ministero della difesa, nelle attività di cui sopra possono essere impiegati anche studenti obiettori di coscienza.

3. L'Università può altresì avvalersi, per le attività di cui all'art. 12 della legge n. 390/1991, di servizi resi da associazioni o da cooperative costituite da studenti dell'Università di Catania.

4. Termini e modalità della collaborazione sono disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo.

Art. 61.

La commissione di garanzia didattica

1. La commissione di garanzia didattica, nella attuazione del diritto allo studio, contribuisce a garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica e la fruibilità dei servizi in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario.

2. La commissione, tenuto conto delle relazioni delle facoltà, predispone annualmente un rapporto sulla situazione didattica dell'Ateneo da inviare al senato accademico.

3. L'Università garantisce alla commissione di garanzia didattica gli strumenti per lo svolgimento delle proprie funzioni.

4. Composizione e modalità di funzionamento della commissione sono disciplinate dal regolamento didattico di Ateneo.

Art. 62.

Comitato per le attività sportive e ricreative

1. È istituito un comitato per le attività sportive e ricreative, che può articolarsi in sezioni con riferimento specifico alle diverse attività.

2. Il comitato cura:

a) la predisposizione, ai sensi della vigente normativa, dei piani di sviluppo relativi alle attività precedentemente indicate;

b) la gestione delle strutture che ospitano le attività di cui sopra;

c) la gestione dei fondi stanziati dal consiglio di amministrazione e da enti pubblici e privati per le attività sportive e ricreative;

d) l'esercizio delle attività sportive previste dalle norme vigenti.

3. Il comitato è composto:

a) dal rettore o da un suo delegato che lo presiede;

b) da tre rappresentanti del personale docente;

c) da tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

d) da tre rappresentanti degli studenti;

e) dal direttore amministrativo o da un suo delegato, che funge da segretario.

Ne fa parte di diritto il presidente del centro universitario sportivo con voto consultivo.

4. L'elettorato attivo e passivo, nonché le modalità di convocazione e di funzionamento del comitato sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo.

5. Il comitato non sostituisce il comitato previsto dall'art. 1 della legge 28 giugno 1977, n. 394.

6. Il regolamento generale di Ateneo stabilisce i rapporti con il centro universitario sportivo o con altri enti sportivi universitari legalmente riconosciuti che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale.

TITOLO XII

REGOLAMENTI

Art. 63.

Regolamenti

1. L'organizzazione dell'Università viene disciplinata, in conformità alle norme e ai principi generali contenuti nel presente statuto, dal regolamento generale di Ateneo, dal regolamento didattico di Ateneo, dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, dai regolamenti concernenti le singole unità decentrate, dai regolamenti concernenti ogni altra unità prevista dal presente statuto, dai regolamenti concernenti i rapporti con l'esterno.

Art. 64.

Contenuto dei regolamenti

1. Il regolamento generale di Ateneo definisce e disciplina l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture di ricerca e di didattica e dei centri di servizio dell'Ateneo, i criteri di organizzazione e le procedure di elezione degli organi di ogni ordine e grado dell'Università e delle rappresentanze in essi presenti.

2. Il regolamento didattico di Ateneo, disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi per i quali l'Università rilascia titoli con valore legale. Indica i criteri generali per le normative delle singole strutture didattiche, la disciplina dei servizi didattici integrativi, delle attività culturali, formative e di aggiornamento destinate anche a soggetti esterni alla propria comunità. Il regolamento disciplina inoltre le attività di tutorato svolte dai docenti e di collaborazione degli studenti all'attività dell'Ateneo. La disciplina di dettaglio e quella di ogni altro elemento riguardante le attività didattiche sono riservate ai regolamenti delle singole strutture didattiche, che vi provvedono in conformità a quanto disposto dal regolamento didattico di Ateneo.

3. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina la gestione finanziaria, contabile e patrimoniale e l'attività negoziale dell'Ateneo e dei centri di gestione amministrativa, anche in deroga alle norme dei vigenti ordinamenti contabili dello Stato e degli enti pubblici ma comunque nel rispetto dei relativi principi. Esso inoltre prevede le norme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione dell'Università, delle sue unità decentrate e dei centri di gestione amministrativa.

4. I regolamenti delle singole strutture didattiche e di ricerca, dotate di autonomia in base al presente statuto, disciplinano, nell'ambito delle attribuzioni e delle competenze di ciascuna di esse e nel rispetto delle norme contenute nel regolamento generale di Ateneo e nel regolamento didattico di Ateneo, l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture stesse.

Art. 65.
Approvazione dei regolamenti

1. In prima applicazione il regolamento generale di Ateneo e il regolamento didattico di Ateneo sono deliberati, a maggioranza assoluta dal Senato accademico allargato ai componenti delle commissioni del senato accademico integrato che hanno partecipato alla redazione del presente statuto, sentito il consiglio di amministrazione.

2. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è deliberato dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta, sentito il senato accademico, secondo le norme vigenti.

3. I regolamenti di singole strutture didattiche, di ricerca e di ogni altra unità e le loro modifiche, redatti in conformità al regolamento generale di Ateneo, al regolamento didattico di Ateneo e al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sono deliberati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti e sottoposti a controllo di legittimità da parte del senato accademico e del consiglio di amministrazione nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 66.
Emanazione ed entrata in vigore dei regolamenti

1. I regolamenti di Ateneo sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro affissione all'albo dell'Università, salvo che non sia diversamente stabilito.

2. Il regolamento generale di Ateneo, il regolamento didattico di Ateneo ed il regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, dovranno essere emanati entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione del presente statuto nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Le modifiche del regolamento generale di Ateneo e del regolamento didattico di Ateneo sono deliberate dal senato accademico.

Le modifiche del regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza sono deliberate dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

Le modifiche degli altri regolamenti sono assunte secondo le procedure previste per la loro adozione.

TITOLO XIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 67.
Norme comuni

1. Entro tre mesi dall'approvazione del regolamento generale di Ateneo, del regolamento didattico di Ateneo, del regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, tutte le unità decentrate dell'Ateneo sono tenute a darsi un regolamento di funzionamento da sottoporre all'approvazione o del senato accademico o del consiglio di amministrazione secondo le rispettive competenze.

2. In caso di inadempienza provvederà il senato accademico entro i successivi trenta giorni. Ove anche il senato accademico dovesse risultare inadempiente, il rettore, dopo avergli concesso non più di ulteriori trenta giorni di proroga, provvederà direttamente.

3. All'entrata in vigore del presente statuto tutte le strutture attualmente esistenti nell'Ateneo conformano ad esso il loro ordinamento.

4. Tranne il rettore, nessuno può essere componente di più di un organo centrale di governo dell'Ateneo.

5. Il rettore, i presidi, i direttori di dipartimento e unità decentrate ad esso equiparate, i direttori di istituto, i coordinatori dei corsi di dottorato di ricerca, i direttori delle scuole di specializzazione ed i presidenti dei corsi di studio devono essere eletti tra i docenti a tempo pieno. I docenti eletti nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione devono optare all'atto della nomina per il regime d'impegno a tempo pieno.

6. La mancata designazione di uno o più componenti degli organi collegiali non pregiudica la validità della composizione degli organi elettivi.

7. Gli organi individuali e i membri degli organi collegiali continuano a svolgere le loro funzioni anche dopo la scadenza del mandato, fino alla loro sostituzione. Nel caso di interruzione anticipata del mandato, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione naturale del mandato. Al fine del computo del numero dei mandati, quello incompleto è computato solo se supera la metà della durata normale.

8. Le cariche di rettore, preside, direttore di dipartimento, direttore d'istituto, presidente di corso di studio, direttore di scuola di specializzazione, responsabile di unità decentrate, nonché la partecipazione elettiva al consiglio di amministrazione e al senato accademico, con esclusione della componente studentesca, hanno durata triennale e non sono immediatamente rinnovabili per più di una volta.

Art. 68.
Termini per i pareri

1. I pareri previsti in statuto, richiesti a organi e strutture vanno espressi entro i termini indicati nella richiesta. Detti termini non possono essere comunque inferiori ai trenta giorni. Fanno eccezione i pareri sui regolamenti, per i quali i termini non possono essere inferiori ai sessanta giorni. Trascorsi i termini si può procedere alla deliberazione definitiva.

Art. 69.
Rinnovo delle rappresentanze

1. Le rappresentanze dei docenti e del personale tecnico-amministrativo negli organi e nelle strutture didattiche e negli organi e strutture di ricerca, durano in carica tre anni accademici, e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

2. Le rappresentanze degli studenti negli organi collegiali durano in carica due anni accademici e sono rieleggibili una sola volta.

Art. 70.

Commissione per il personale

1. La competenza e le attribuzioni della commissione per il personale previste dal primo comma dell'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, saranno stabilite nel regolamento generale di Ateneo.

Art. 71.

Entrata in vigore dello statuto

1. Lo statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. In caso di ricorso in sede giurisdizionale del Ministro per vizi di legittimità di alcune disposizioni dello statuto, il rettore emana con apposito decreto le disposizioni non oggetto di impugnazione, richiedendone la prevista pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 72.

Costituzione degli organi statutari

1. Gli adempimenti per la costituzione del senato accademico devono essere portati a termine entro novanta giorni dall'entrata in vigore dello statuto.

2. Il consiglio di amministrazione è costituito entro trenta giorni dall'insediamento del senato accademico.

3. Il senato accademico e il consiglio di amministrazione in carica, all'entrata in vigore dello statuto continuano ad esercitare le rispettive attribuzioni per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento degli organi nella nuova composizione.

4. Il regolamento elettorale per la prima costituzione del senato accademico nella nuova composizione e deliberato dal senato accademico in carica.

Art. 73.

Riordino degli istituti

1. All'entrata in vigore del presente statuto tutti gli istituti esistenti nell'Ateneo conformano il loro ordinamento a quanto disposto in materia nei precedenti articoli.

2. Sono disattivati gli istituti e qualsiasi altra struttura scientifico-didattica, cui afferiscono meno di quattro professori di ruolo.

3. La facoltà provvederà ai relativi processi di aggregazione e afferenza in assenza di autonoma iniziativa.

4. Trascorso un quadriennio dall'approvazione dello statuto, il rettore, con proprio decreto, procede alla disattivazione degli istituti eventualmente ancora in essere.

5. Sino alla loro disattivazione, la gestione amministrativa degli istituti fa capo ai centri di gestione amministrativa costituiti presso ogni facoltà.

Art. 74.

Dipartimenti e seminari

1. I dipartimenti già attivati all'entrata in vigore del presente statuto dovranno adeguare la loro composizione numerica a quanto stabilito dallo statuto, entro quattro anni dall'entrata in vigore dello stesso.

2. Eventuali proposte di costituzione di dipartimenti derivanti da preesistenti strutture, sono sottoposte al senato accademico, che può accoglierle, valutata la congruità delle richieste in relazione alle finalità scientifiche, didattiche e all'economicità di gestione.

3. Le attuali strutture denominate «Istituto seminario economico» e «Istituto seminario giuridico», rispettivamente delle facoltà di economia e di giurisprudenza, assumono, entro quattro anni, la forma dell'organismo dipartimentale. A tali organismi, già nel quadriennio di transizione, si applica la disciplina giuridica, amministrativa e finanziaria, prevista per i dipartimenti.

4. Il senato accademico provvederà a tutti i processi di aggregazione in assenza di autonoma iniziativa.

Art. 75.

Policlinico

1. L'attuale policlinico diviene azienda policlinico dell'Università ai sensi del presente statuto.

Art. 76.

Interpretazioni

1. Nello statuto:

a) per «professori» si intendono i professori ordinari, straordinari ed associati, di ruolo e fuori ruolo;

b) per «docenti», si intendono i professori di cui al punto *a)*, i ricercatori confermati, gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento;

c) per «personale tecnico-amministrativo» si intende tutto il personale non docente dell'Università, di ogni area funzionale e qualifica, compresa quella dirigenziale;

d) per «personale» si intende il personale docente e il personale tecnico-amministrativo;

e) per «unità decentrate» si intendono le facoltà, i dipartimenti, gli istituti, i centri di servizio, il servizio bibliotecario di Ateneo, le scuole di specializzazione, il centro di calcolo scientifico, l'azienda agraria sperimentale, e comunque ogni altra struttura per la quale siano necessari responsabilità e coordinamento unitario in relazione ai compiti che essa deve adempiere;

f) per «corsi di studio» si intendono i corsi di laurea e i corsi di diploma;

g) per «studenti di primo livello» si intendono gli iscritti ai corsi di laurea, ai corsi di diploma universitario e ai corsi delle scuole dirette a fini speciali;

h) per «studenti di secondo livello» si intendono gli iscritti alle scuole di specializzazione ed ai dottorati di ricerca;

i) per «studenti» si intendono gli studenti di primo e di secondo livello.

Art. 77.
Revisione statutaria

1. L'iniziativa per atti di revisione dello statuto può essere assunta dal rettore, dal senato accademico, dal consiglio di amministrazione, da un consiglio di facoltà o di dipartimento, dal 10% degli studenti, dal 15% del personale.

2. Il senato accademico delibera la proposta di modifica a maggioranza assoluta. Su di essa esprimono pareri i consigli di facoltà e di dipartimento. Entro novanta giorni dalla prima deliberazione, il senato accademico adotta la delibera definitiva a maggioranza dei due terzi.

Art. 78.
Comitato per le pari opportunità

1. Il comitato per le pari opportunità promuove iniziative per l'attuazione delle pari opportunità e la valorizzazione della differenza tra uomo e donna ai sensi della vigente legislazione italiana e comunitaria. Vigila sul rispetto del principio di non discriminazione di genere e assicura sostegno alle vittime di violazioni e sopraffazioni.

2. Il comitato è nominato dal rettore secondo la composizione stabilita dal regolamento generale di Ateneo.

ALLEGATO *A*

Facoltà di agraria:

corso di laurea in scienze agrarie (ad esaurimento);
corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie;
corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari;
corso di laurea in scienze agrarie tropicali e subtropicali;
diploma universitario in produzioni vegetali orientamento «gestione ambientale di agrosistemi, parchi ed impianti a verde»;
diploma universitario in produzioni vegetali orientamento «difesa delle piante»;
diploma universitario in produzioni animali orientamento «utilizzazione zootecnica delle aree difficili»;
diploma universitario in gestione tecnica e amministrativa in agricoltura orientamento «produzioni mediterranee»;
diploma universitario in tecnologie alimentari orientamento in «viticoltura ed enologia» per il conseguimento del titolo di enologo.

Facoltà di economia:

corso di laurea in economia e commercio;
diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese.

Facoltà di farmacia.

corso di laurea in farmacia,
corso di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche;
diploma universitario in informazione scientifica sul farmaco;
diploma universitario in tecnologie farmaceutiche.

Facoltà di giurisprudenza

corso di laurea in giurisprudenza.

Facoltà di ingegneria

corso di laurea in ingegneria civile;
corso di laurea in ingegneria edile;
corso di laurea in ingegneria elettrica;
corso di laurea in ingegneria meccanica;
corso di laurea in ingegneria elettronica;
corso di laurea in ingegneria informatica;
corso di laurea in ingegneria elettrotecnica (ad esaurimento);
diploma universitario in ingegneria delle infrastrutture (settore civile);
diploma universitario in ingegneria elettrica (settore industriale);
diploma universitario in ingegneria meccanica (settore industriale);
diploma universitario in ingegneria elettronica (settore dell'informazione).

Facoltà di lettere e filosofia:

corso di laurea in lettere;
corso di laurea in filosofia;
corso di laurea in lingue e letterature straniere;
corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (ad esaurimento).

Facoltà di magistero:

corso di laurea in materie letterarie;
corso di laurea in pedagogia (ad esaurimento);
corso di laurea in scienze dell'educazione;
corso di laurea in lingue e letterature straniere;
diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Facoltà di medicina e chirurgia:

corso di laurea in medicina e chirurgia;
corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria;
diploma universitario per ortottista ed assistente in oftalmologia;
diploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico;
diploma universitario in scienze infermieristiche;
diploma universitario in logopedia;
diploma universitario per tecnico di audiometria ed audioprotesi;
diploma universitario di terapista della riabilitazione;
diploma universitario in riabilitazione psichiatrica e psicosociale;
diploma universitario in dietologia e dietetica applicata.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

corso di laurea in chimica;
corso di laurea in chimica industriale;
corso di laurea in fisica;
corso di laurea in matematica;
corso di laurea in scienze naturali;
corso di laurea in scienze geologiche;
corso di laurea in scienze biologiche;
corso di laurea in informatica;
corso di laurea in scienze dell'informazione (ad esaurimento);
diploma universitario in scienza dei materiali;
diploma universitario in matematica;
diploma universitario in chimica.

Facoltà di scienze politiche:

corso di laurea in scienze politiche;
diploma universitario in servizio sociale.

ALLEGATO *B*

Dipartimento di matematica.
Dipartimento di fisica.
Dipartimento di biologia animale.
Dipartimento di scienze chimiche.
Dipartimento di scienze storiche, antropologiche e geografiche.
Dipartimento di studi antichi e tardo-antichi.
Dipartimento di filologia moderna.
Dipartimento di studi politici.
Dipartimento di analisi dei processi politici, sociali e istituzionali.
Dipartimento di sociologia e metodi delle scienze sociali.
Dipartimento di architettura e urbanistica.
Dipartimento elettrico, elettronico e sistemistico.
Dipartimento di chirurgia.
Dipartimento di botanica.
Dipartimento di scienze e tecnologie fitosanitarie.
Dipartimento di scienze economico-agrarie ed estimative.
Dipartimento di scienze farmaceutiche.

96A3132

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 10 maggio 1996, n. 1220.

Strutture sanitarie. Copertura di posti vacanti e utilizzazione delle graduatorie di concorsi espletati.

Agli assessori alla sanità delle regioni a statuto ordinario e speciale

Agli assessori alla sanità delle province autonome di Trento e Bolzano

Ai commissari di Governo

Continuano a pervenire numerosi quesiti da parte di regioni, aziende sanitarie, direttori amministrativi e sanitari o singoli dipendenti in ordine alle problematiche relative all'oggetto.

Al riguardo si ritiene utile ed opportuno fornire alcune indicazioni atte a delineare un percorso logico-razionale, in conformità alla vigente normativa, relativamente alla tematica concernente le assunzioni di personale nelle strutture sanitarie.

Dette indicazioni sono state concordate con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, e con il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P.

1 - DOTAZIONI ORGANICHE - MOBILITÀ - ASSUNZIONI

Premessa:

Si premette che, per gli anni 1994 e 1995, il sistema normativo in materia di assunzione di personale applicabile al comparto sanità è stato quello disciplinato rispettivamente dall'art. 8, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'art. 4, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Allo stato attuale, superando le incertezze interpretative derivanti dall'applicazione della normativa di riferimento — anche in relazione alle disposizioni di cui all'art. 22 della citata legge n. 724/1994 —, con l'entrata in vigore della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la disciplina della materia si è venuta delineando in maniera più puntuale.

Infatti, dall'art. 1, commi 3 e 4, della predetta legge n. 549/1995 emerge in modo testuale che le disposizioni di cui all'art. 22, commi 7, 8, 9 primo e secondo periodo, 10, 11 e 12 della legge n. 724/1994 non si applicano per le assunzioni del personale del comparto sanità.

Peraltro, in ragione dei limiti temporali, non si può ormai nemmeno ritenere più in vigore l'art. 4, comma 2, della stessa legge n. 724/1994, che disciplinava in modo specifico il meccanismo delle assunzioni, nelle strutture sanitarie, limitatamente all'anno 1995.

Conseguentemente, in carenza di altre disposizioni in materia, si deve ragionevolmente fare riferimento al comma 6 dell'art. 22 della legge n. 724/1994, che riassume portata generale per le assunzioni e quindi anche per quelle nelle aziende del Servizio sanitario nazionale.

Stabilisce detto comma che «fino al 30 giugno 1995, e comunque fino a quando non sono definite le dotazioni organiche previa verifica dei carichi di lavoro, è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, di assumere personale di ruolo ed a tempo indeterminato, ivi compreso quello appartenente alle categorie protette».

Da tale impostazione discende che la possibilità di procedere all'assunzione di personale continua ad essere subordinata alla definizione, previa verifica dei carichi di lavoro, delle piante organiche, cui debbono procedere le singole strutture sanitarie sulla base dei rispettivi piani sanitari regionali.

Ancorché di carattere generale, il divieto dell'art. 22 della legge n. 724/1994 non si ritiene sia riferibile alle posizioni di secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario, atteso che tale divieto concerne, a stretto rigore, le assunzioni di personale di ruolo ed a tempo indeterminato mentre, nella specie, si è in presenza di un conferimento di incarico a tempo determinato non assimilabile alle fattispecie disciplinate dalla norma.

Ovviamente anche per detti conferimenti il presupposto è determinato dalla definizione nella pianta organica delle posizioni apicali, a cui si deve ritenere assimilabile la previsione, nei piani sanitari regionali, delle divisioni, servizi o strutture di livello apicale.

Pertanto, in presenza dell'una o dell'altra situazione, il conferimento dell'incarico di secondo livello dirigenziale è ammissibile e va attribuito con la procedura di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. È evidente che, in carenza di pianta organica o di previsione nel piano sanitario regionale, viene meno il presupposto per il conferimento dell'incarico suddetto.

Tanto premesso, appare opportuno chiarire alcuni aspetti specifici connessi alla disciplina delle assunzioni:

a) *Dotazioni organiche.*

Per quanto concerne la definizione delle piante organiche, alla quale è subordinata come già detto, la possibilità di assunzioni, si ritiene opportuno far presente che per pianta organica deve intendersi quella complessiva dell'azienda.

Peraltro, tenuto conto del modello organizzativo delle USL, della complessità strutturale e delle specifiche esigenze di funzionalità dei vari presidi e servizi, si ritiene

che possa essere consentito anticipare la predisposizione della stessa, a stralcio, previa comunque la verifica dei carichi di lavoro, per alcune unità operative o servizi in relazione alla peculiarità o particolare delicatezza delle funzioni di alta specializzazione svolte e, sopratutto, alla autonomia delle dette unità nel più generale contesto organizzativo.

Ci si riferisce unicamente alle seguenti strutture: DEA, SERT, settore trapianti, servizi di terapia intensiva, settori della cardiochirurgia e della neurochirurgia, delle malattie infettive e della riabilitazione funzionale.

La suddetta indicazione è riferibile, ovviamente, non soltanto alle aziende ospedaliere ma anche alle USL presso le quali sono presenti e funzionanti i servizi o le unità operative sopraindicate.

La suddetta possibilità di anticipazione della definizione della pianta organica, quale stralcio di quella complessiva, non esime, comunque, le USL e le aziende ospedaliere dal rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 9, della citata legge n. 549/1995 in ordine agli oneri finanziari derivanti dalla ridefinizione delle dotazioni organiche.

È rimessa, pertanto, alla responsabile determinazione degli organi di gestione delle aziende nonché alle determinazioni della rispettiva regione in sede di controllo preventivo della «consistenza qualitativa e quantitativa complessiva del personale» (cfr. art. 4, comma 8, della legge 20 dicembre 1991, n. 412), la valutazione della compatibilità tra oneri finanziari e attuazione della pianta organica parziale.

b) *Mobilità.*

Va rilevato che, ai sensi della vigente normativa, una volta definite le piante organiche, prima di poter procedere alle assunzioni di personale di ruolo e a tempo indeterminato per la copertura dei posti vacanti, occorre esperire le procedure di mobilità per la risoluzione delle eventuali situazioni di eccedenza in relazione alle dotazioni organiche determinate.

In particolare per il personale dirigenziale dei ruoli sanitario, tecnico, professionale e amministrativo, una volta definite le piante organiche, prima di procedersi alle assunzioni, dovrà essere esperito il ricorso alle procedure di mobilità infraregionale volte alla eliminazione degli esuberi accertati: ciò sia ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 724/1994, concernente la ristrutturazione della rete ospedaliera («al personale risultato in esubero a seguito delle disattivazioni o delle riconversioni di cui al comma 1 si applicano le misure di mobilità previste dalla normativa vigente, esperite le quali le regioni adottano misure di mobilità di ufficio da applicare prioritariamente all'interno dell'unità sanitaria locale e successivamente nell'ambito del territorio regionale ...»), sia ai sensi degli artt. 32, 34 e 35 del decreto legislativo n. 29/1993 con riferimento agli eventuali esuberi risultanti dalla rideterminazione degli organici.

È appena il caso di evidenziare che il meccanismo della mobilità, nel caso del personale dirigenziale sanitario, non potrà che essere collegato alle specializzazioni possedute in relazione ai posti vacanti.

È, altresì, il caso di evidenziare che il personale di ruolo, di posizione funzionale apicale del ruolo sanitario, già inquadrato o da inquadrare nel secondo livello dirigenziale, è soggetto esclusivamente alla disciplina sulla mobilità di cui all'art. 3, comma 3, della legge 724/94, limitatamente all'interno dell'azienda unità sanitaria locale di appartenenza.

Per il personale appartenente ai livelli fino all'VIII-*bis*, per il quale è in vigore il recente contratto collettivo nazionale di lavoro (di cui al provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1995 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 16 settembre 1995) occorre ormai fare riferimento alla mobilità quale risulta ivi disciplinata (cfr. articoli 33 e 34). Anche per detto personale dovrà comunque essere privilegiata la mobilità volontaria rispetto a quella d'ufficio, secondo le procedure indicate nel contratto, tendenti comunque alla eliminazione degli esuberi accertati.

Per la mobilità d'ufficio occorre fare riferimento a quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 724/1994, fermo restando la possibilità di accordi di mobilità ai sensi dell'art. 33 del contratto suddetto.

Per quanto concerne infine l'attivazione dell'istituto della mobilità interregionale, si rinvia alle disposizioni contenute nel citato contratto collettivo o che saranno assunte in sede di rinnovo dei contratti collettivi di lavoro per il personale delle aree dirigenziali.

c) *Autorizzazione regionale.*

Una volta determinata la dotazione organica, previa verifica dei carichi di lavoro, da parte dell'azienda USL o ospedaliera ed approvata dalla regione con proprio provvedimento, il direttore generale potrà procedere, salvo quanto sopra detto in tema di mobilità, alle assunzioni per la copertura dei posti vacanti.

Non si ritiene sussista più infatti il vincolo della «autorizzazione regionale» ai fini dell'assunzione atteso che tale autorizzazione deve ormai ritenersi superata dal venir meno dell'efficacia della disposizione che, per il 1995, la prevedeva (cfr. art. 4, comma 2, della legge n. 724/1994).

Non avrebbe, peraltro, alcun senso subordinare l'assunzione ad autorizzazione regionale dal momento *che sono stati effettuati gli adempimenti* (approvazione della pianta organica da parte della regione) che consentono l'eliminazione del divieto di assunzione.

2 - UTILIZZAZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

Il divieto di assunzione di cui al comma 6 dell'art. 22 della legge n. 724/94 sopracitata non esclude la possibilità di procedere alla utilizzazione di personale a tempo determinato, secondo le seguenti indicazioni:

a) per le categorie di personale del comparto compreso nei livelli retributivi fino all'VIII-*bis* soccorre l'art. 17 del contratto collettivo nazionale di lavoro sopracitato.

Detta disposizione regolamenta in modo compiuto le assunzioni a tempo determinato, prevedendo le motivazioni, i vari limiti temporali e le modalità. Pertanto, in questa sede è sufficiente richiamare quanto disciplinato dalla norma citata;

b) per il personale del primo livello dirigenziale del ruolo sanitario e per quello dirigenziale dei ruoli tecnico, professionale e amministrativo — fino ad una eventuale diversa disciplina della materia in sede contrattuale — si applica la disposizione, di carattere generale, secondo la quale è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di costituire rapporti di lavoro a tempo determinato per prestazioni superiori a tre mesi (cfr. art. 36, comma 4, del decreto legislativo n. 29/1993, e successive modificazioni e integrazioni e art. 3, comma 23, della legge n. 537/1993);

c) una fattispecie particolare di utilizzazione di personale precario è quella relativa alla posizione funzionale del personale laureato appartenente al ruolo sanitario corrispondente all'ex IX livello retributivo.

Per detta categoria, o posizione funzionale, l'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, così come modificato dall'art. 1, comma 17, della legge n. 549/1995, consente, ormai senza autorizzazione regionale, il conferimento di incarichi temporanei non rinnovabili della durata di otto mesi solo per esigenze di carattere straordinario «cui non si possa in nessun caso far fronte con il personale esistente all'interno dell'azienda sanitaria».

Per quanto attiene alla procedura per il conferimento degli incarichi, si deve ritenere che, allo stato, in relazione alla revoca dei concorsi prevista dal citato art. 18 del decreto legislativo n. 502/1992 e tenuto conto del biennio di validità della graduatoria previsto dall'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, o del minor tempo (18 mesi) determinato dalla legge n. 537/1993, nonché dei limiti posti dalla stessa, non sussistano graduatorie valide e pertanto si debba provvedere secondo le modalità procedimentali stabilite dall'art. 9 della legge n. 207/1985.

3 - UTILIZZAZIONE DELLE GRADUATORIE

In ordine, poi, al problema della utilizzazione delle graduatorie per la copertura di posti al di fuori delle posizioni funzionali corrispondenti al IX livello dei vari profili del ruolo sanitario, si deve ritenere, con riferimento anche alla non applicabilità delle disposizioni richiamate nel primo periodo del comma 4 dell'art. 2 della legge n. 549/1995, che per il personale del servizio sanitario nazionale occorre rifarsi alle disposizioni specifiche dettate in materia.

Posto che deve ritenersi superata la disposizione di cui all'art. 20 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 che, all'ultimo comma, prevedeva, per i meccanismi di copertura dei posti banditi a livello regionale, l'utilizzazione della graduatoria degli idonei entro un anno dalla sua approvazione, occorrerebbe ancorarsi alla previsione dell'art. 9 della legge n. 207/1985, specifica per il personale delle U.S.L., che, tra l'altro, prevede l'utilizzazione delle graduatorie per un biennio dalla data di approvazione delle stesse per la copertura di tutti i posti che si renderanno vacanti.

È noto che i termini indicati nell'art. 9 della legge n. 207/1985 (... per un periodo di tre anni ...) sono stati prorogati una prima volta con l'art. 24, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), successivamente con l'art. 5, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ed infine con l'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 415, convertito dalla legge 26 febbraio 1991, n. 58.

Recita detto ultimo articolo che: «I termini di cui all'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, concernenti le procedure per l'espletamento dei concorsi di ammissione all'impiego nelle unità sanitarie locali, prorogati al 31 dicembre 1990, dall'art. 5, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, sono ulteriormente prorogati fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino del Servizio sanitario nazionale e dei provvedimenti legislativi da essa eventualmente previsti riguardanti lo stato giuridico del personale dipendente delle unità sanitarie locali. È altresì prorogata di un anno la validità delle graduatorie di concorso in vigore nell'anno 1990».

Non è agevole ipotizzare la sopravvivenza e l'applicazione di detta disposizione dopo la profonda trasformazione dell'assetto delle USL e delle aziende ospedaliere.

Infatti le graduatorie erano riferibili a quella USL che aveva bandito ed espletato un concorso.

La confluenza e l'accorpamento delle varie USL nelle nuove strutture sanitarie rende oltremodo vischioso il meccanismo da farlo ritenere impraticabile, non essendo possibile stabilire, in presenza di una nuova pianta organica della nuova USL, quali siano i posti che si sono resi vacanti ai fini di una loro eventuale copertura e quali graduatorie delle ex USL confluite siano utilizzabili.

La situazione è, peraltro, tanto meno agevole se si pone mente al fatto che la nuova pianta organica è strutturata, almeno per il personale laureato del ruolo sanitario, sulla base della nuova articolazione della dirigenza nei due livelli e con il superamento delle qualifiche o posizioni funzionali di assistente, aiuto o coadiutore.

Analoga situazione, sia pure con riferimento all'unico livello dirigenziale, si verifica per i ruoli tecnico, professionale e amministrativo.

Non va trascurato, peraltro, che la legge n. 537/1993, ha dettato norme di portata generale, riferite alla utilizzazione delle graduatorie nel pubblico impiego, prevedendo, in particolare, che «la graduatoria concorsuale viene approvata dall'autorità competente. Tale graduatoria rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili» (art. 3, comma 22).

Atteso il carattere generale di detta disposizione, si dovrebbe ritenere che la stessa abbia inciso notevolmente sulla portata della previsione normativa contenuta nella legge n. 207/1985 sia con riferimento alla durata della graduatoria sia avuto riguardo ai limiti di copertura, in quanto la possibilità di copertura è riferita non a tutti i posti disponibili bensì solo ai posti per i quali il concorso è stato bandito e che, successivamente, entro la data prevista (pubblicazione della graduatoria) dovessero rendersi disponibili.

Considerando le varie eccezioni che sono contenute nella legge n. 537/1993 e che non attengono al personale delle USL e tenuto conto dei principi generali che sorreggono la successione della legge nel tempo, si deve ragionevolmente ritenere che la disposizione del comma 2 dell'art. 3 della suindicata legge abbia assunto il carattere di norma generale valida anche per il personale del comparto sanità, determinando il superamento del comma 15 dell'art. 9 della legge n. 207/1985.

Anche in tal caso sono evidenti le difficoltà pratiche di applicazione della norma come delineate in precedenza in conseguenza dell'accorpamento delle USL.

Attesa, comunque, la portata più limitata di detta disposizione per quanto attiene alla individuazione dei posti resisi vacanti, si ritiene che, almeno per le qualifiche che non hanno subito modifiche strutturali nelle articolazioni o nella denominazione, possa essere più agevole pervenire alla applicazione del disposto legislativo.

Conclusivamente, superando le difficoltà interpretative fin qui emerse, va precisato che, allo stato attuale e con riferimento alla normativa vigente, per gli enti del comparto sanità, per lo meno fino a quando la materia non troverà eventualmente altra specifica disciplina nell'ambito dell'adeguamento del vigente sistema concorsuale (cfr. art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 502/1992 come sostituito dall'art. 19 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), deve ritenersi applicabile la normativa, di carattere generale, dettata dall'art. 3, comma 22, della legge n. 537/1993, che dispone la validità delle graduatorie concorsuali per un termine di diciotto mesi dalla data della loro pubblicazione e con i vincoli dalla stessa previsti.

4 - ASSUNZIONI PRESSO I SERT

Al regime generale quale delineato nei punti precedenti fanno eccezione le assunzioni per i servizi per le tossicodipendenze disciplinati con il decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444, emanato in attuazione della legge 26 giugno 1990, n. 162.

Per dette assunzioni sono previsti concorsi interni per i posti di dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992 o di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1993 (decreto-legge 19 marzo 1996, n. 131, di reiterazione di vari decreti legge fra i quali il penultimo è il n. 21 del 18 gennaio 1996).

Sono, altresì, previsti concorsi riservati per i posti di organico istituiti ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale suindicato.

Detti posti che ovviamente sono diversi da quelli di dirigente o coadiutore sono individuati in quelli istituiti fino al 31 dicembre 1995, con riferimento all'arco temporale preso in considerazione per calcolare i requisiti di partecipazione al concorso riservato (servizio convenzionale nel periodo 1990-95).

Per i posti di dirigente istituiti successivamente al 31 ottobre 1992 e per quelli di coadiutore istituiti dopo il 31 ottobre 1993 nonché per tutti gli altri posti eventualmente istituiti dopo il 31 dicembre 1995 sono applicabili le disposizioni limitative previste dalla legge 724/94.

In termini concreti, si ritiene che i posti suddetti ricadono nei limiti e vincoli dell'art. 22, comma 6 della legge 724/94 alla stregua di quanto previsto per il restante personale delle USL.

La mancata definizione delle piante organiche, previa verifica dei carichi di lavoro, non consente di procedere a nuove assunzioni, salvo quanto già detto in ordine alla possibilità di definire la pianta organica «a stralcio».

*
* *

Le indicazioni interpretative contenute nella presente nota devono considerarsi utile guida per l'applicazione omogenea delle disposizioni di legge vigenti in materia e sono volte a fornire gli opportuni chiarimenti per la illustrazione della portata di talune disposizioni normative.

Va comunque rilevato che restano ferme le attribuzioni istituzionali delle regioni in materia nonché le responsabilità dei direttori generali delle strutture sanitarie interessate ai fini delle determinazioni di loro competenza.

Nell'invitare codesti assessorati di diramare alle aziende USL e ospedaliere del rispettivo territorio le sopraddette indicazioni, si confida circa l'obiettivo del contenimento di singoli specifici quesiti sulle materie oggetto delle presenti indicazioni inviati direttamente dalle aziende sanitarie.

Laddove invece i problemi assumano il carattere della generalità per l'importanza del tema e per la dimensione del fenomeno, e siano evidenziati da codesti assessorati, sarà cura di questo Ministero fornire i necessari chiarimenti del caso.

Il Ministro: GUZZANTI

96A3133

CIRCOLARE 10 maggio 1996, n. 1221.

Art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni. Incarico di dirigente del ruolo sanitario di secondo livello.

Agli assessori alla sanità delle regioni a statuto ordinario e speciale

Agli assessori alla sanità delle province autonome di Trento e Bolzano

Ai commissari di Governo

In relazione a numerosi quesiti che pervengono in ordine all'applicazione dell'art. 15 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni per la parte che attiene al conferimento dell'incarico di dirigente del ruolo sanitario di secondo livello si ritiene utile ed opportuno fornire alcune indicazioni per una applicazione della normativa in maniera omogenea ed univoca in tutto il territorio nazionale.

Dette indicazioni sono state concordate con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, e con il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P.

Va, anzitutto, precisato che, ad avviso di questo Ministero, la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 15 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni è di immediata applicazione ritenendosi esaustivi gli elementi essenziali ivi contenuti per addivenire alla selezione.

È previsto il requisito essenziale per il conferimento dell'incarico che è costituito dall'idoneità nazionale nella specifica disciplina.

È previsto il meccanismo di pubblicità della volontà dell'Ente di ricoprire il posto per incarico.

È disciplinata compiutamente la commissione incaricata di procedere all'esame degli aspiranti e di formulare l'elenco degli idonei ed e, altresì, disciplinato il meccanismo sostitutivo in caso di mancata designazione degli esperti nei termini.

Sono indicate, inoltre, le prove sulla cui base la commissione deve formulare l'elenco degli idonei. Esse sono costituite da una valutazione del *curriculum* professionale e da un colloquio.

Si ritiene che l'avviso pubblico sia assimilabile a tutti gli effetti al bando di concorso e costituisca, quindi, l'atto normativo disciplinante il concorso stesso. Conseguentemente esso deve contenere gli elementi essenziali che servono quale indicazione specifica e vincolante per la commissione esaminatrice, oltre che utile o necessaria guida per gli aspiranti che intendono presentare la domanda.

L'avviso pubblico da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* deve, pertanto, contenere, a parere di questo Ministero, almeno i seguenti elementi:

estremi dell'atto deliberativo di indizione dell'avviso per il conferimento dell'incarico;

il posto di funzione, vacante in pianta organica, da ricoprire;

i requisiti generali per l'ammissione agli impieghi ricavabili dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982 che è l'atto regolamentare a cui si può fare riferimento per le altre parti non disciplinate direttamente dall'art. 15 su indicato o da specifiche direttive regionali;

la specifica idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 502/92 ovvero, in mancanza di questa, la corrispondente idoneità nazionale conseguita ai sensi della normativa vigente al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo su indicato. Alla idoneità nazionale si ritiene debba essere equiparata, altresì, la situazione di quei dirigenti apicali che, assegnati alle USL in applicazione delle norme transitorie della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono diventati titolari di un posto di ruolo a prescindere dal possesso della idoneità nazionale, in quanto esonerati dal possesso della idoneità stessa ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché la situazione dei dirigenti apicali per i quali non era prevista idoneità nazionale (biologi, chimici, fisici e psicologi);

l'iscrizione all'albo dell'ordine professionale, ove esistente;

i limiti massimi di età: età non superiore ad anni 50, fatte salve le maggiorazioni e le esenzioni previste dalla legge. Tenuto conto dei limiti di età per il collocamento a pensione dei dipendenti e della durata quinquennale del contratto si ritiene che il primo incarico possa essere conferito qualora il termine finale dei 5 anni coincida o non superi comunque il sessantacinquesimo anno; solo il rinnovo può protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno fino al settantesimo anno sempreché ricorrano i presupposti di legge per la permanenza in servizio fino a tale età ovvero può protrarsi fino al minor tempo, rispetto ai 70 anni ed alla durata quinquennale del contratto, correlato alla possibilità giuridica del soggetto interessato di rimanere in servizio oltre i 65 anni (legge 19 febbraio 1991, n. 50);

l'indicazione della prova, consistente in un colloquio nel quale sono da ricomprendersi elementi teorici e pratici nella disciplina, ed elementi tendenti ad accertare la preparazione manageriale e di direzione;

il *curriculum* professionale, che dovrà essere documentato con riferimento sia all'attività assistenziale correlata alla disciplina per un periodo non inferiore all'ultimo quinquennio e sia alle attività professionali, di studio e alle pubblicazioni, per le quali assumono valenza precipua quei valori afferenti l'area o il settore di specifico interesse in relazione al posto di funzione da ricoprire;

eventuali elementi relativi al contenuto del contratto (compenso, obiettivi da raggiungere in relazione alle risorse umane, alla dotazione strumentale, ai beni e servizi, alle risorse economiche assegnate, eventuali incompatibilità).

A titolo esemplificativo si indicano gli elementi del *curriculum* così come sono previsti nell'emanando regolamento della disciplina degli esami di idoneità:

1. Nel *curriculum* professionale sono valutate distintamente le attività professionali di studio, direzionali-organizzative, relative all'ultimo quinquennio antecedente alla data del bando di esame, formalmente documentate con riferimento:

a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni dirigenziali;

c) alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;

d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi;

e) alla attività didattica presso scuole universitarie per il conseguimento di diploma universitario, laurea e/o specializzazione o presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento.

2. Nel *curriculum* è valutata, altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina di esame edita su riviste italiane e straniere. Al *curriculum*, oltre all'elenco cronologico delle pubblicazioni, vanno allegate le pubblicazioni ritenute più significative fino ad un massimo di 5.

3. Nel *curriculum* non si valutano idoneità e tirocini né partecipazioni a congressi, convegni e seminari.

Per quanto riguarda la composizione della commissione non vi sono particolari problemi in quanto la commissione trova nel disposto dell'art. 15 puntuale e compiuta disciplina.

Ad evitare, comunque, diversità di comportamenti pare utile precisare che i due esperti, fermo restando che devono essere della stessa disciplina oggetto del posto di funzione da ricoprire, devono essere dipendenti di secondo livello dirigenziale delle USL o delle aziende ospedaliere e cioè personale di ruolo appartenente alle posizioni funzionali apicali ed i titolari di incarico quinquennale ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992, limitatamente alla durata dell'incarico stesso.

La disposizione non attribuisce funzioni differenziate ai componenti nell'ambito della commissione, ma in ragione dell'esigenza di un coordinamento dei lavori e delle iniziative correlate allo svolgimento della procedura si ritiene che un membro debba necessariamente assumere la funzione di presidente e che detta funzione debba essere riconosciuta al direttore sanitario essendo lo stesso membro di diritto della commissione.

Per quanto attiene all'attività della commissione si ritiene che la stessa, in analogia con i principi generali, debba, prima di procedere alla valutazione del *curriculum* professionale ed alla effettuazione del colloquio, predisporre i criteri di massima per la valutazione del *curriculum* e per lo svolgimento del colloquio.

Ad avviso di questo Ministero sembra opportuno svolgere il colloquio dopo la valutazione del *curriculum* per consentire alla commissione di tenere conto degli elementi costituenti il *curriculum* stesso.

Il giudizio riferito al *curriculum* deve essere adeguatamente motivato in relazione ai singoli elementi documentali che sono stati presi in considerazione e che hanno contribuito a determinarlo.

Va tenuto presente che la commissione non può prendere in considerazione titoli non documentati formalmente.

È essenziale, con riguardo al dettato normativo che affida alla commissione la formulazione del parere e la predisposizione dell'elenco degli idonei, che la commissione espliciti la sua determinazione in un giudizio complessivo motivato con particolare riferimento alla preparazione professionale e alla capacità di direzione e organizzativa, evitando, comunque, di formulare direttamente o indirettamente una graduatoria, atteso che la norma di legge si riferisce esplicitamente ad un elenco di idonei.

È appena il caso di rilevare, infatti, che il direttore generale opera la scelta sulla base del parere della commissione e quindi deve poter disporre di tutti gli elementi di valutazione che consentono tale scelta.

Pertanto, al termine delle operazioni di valutazione la commissione formula per ciascun candidato un giudizio di idoneità predisponendo l'elenco degli idonei dal quale il direttore generale opererà la scelta del soggetto cui affidare l'incarico con provvedimento motivato.

Nel ritenere di avere dato indicazioni sufficienti per consentire la uniforme applicazione della normativa in oggetto e per risolvere i numerosi quesiti nel settore, si pregano le SS.LL. di voler disporre per la diramazione delle presenti indicazioni alle USL ed alle aziende del rispettivo territorio.

Il Ministro: GUZZANTI

96A3134

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano denominata Bronchenolo.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. specialità medicinale n. 307

Specialità medicinale: BRONCHENOLO sciroppo 200 G, n. di A.I.C.: 006090043.

Società Maggioni Winthrop S.p.a. - Viale Ortles, 12 - 20139 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica composizione.

La composizione è così modificata:

PA (1)	EC (2)	Denominazione componente	Nuova quantità proposta (3)
SI	NO	destrometorfano bromidrato	0,150 g
SI	NO	potassio solfoguaiacolato	0,800 g
SI	NO	ammonio acetato	1,000 g
SI	NO	limone essenza	—
NO	SI	aroma limone	0,0525 g
NO	SI	menta essenza	—
NO	SI	aroma menta	0,0056 g
NO	SI	metile p-idrossibenzoato	0,100 g
NO	SI	alcool etilico	5,000 ml
NO	SI	saccarosio	66,000 g
NO	SI	acqua depurata q.b. a	100,000 ml

96A3137

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Bandi» di Gavorrano ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 238/1° sett. datato 8 novembre 1994 del prefetto di Grosseto la scuola media statale «G. Bandi» di Gavorrano, è stata autorizzata ad accettare la donazione di due calcolatrici Olivetti Logos 452 del valore di L. 150.000 ciascuna. Offerente: Centro servizi contabili e finanziari di Piras Silvio & C. S.n.c. di Gavorrano.

Con decreto prot. n. 1082/1° sett. datato 19 settembre 1995 del prefetto di Grosseto la scuola media statale «G. Bandi» di Gavorrano, è stata autorizzata ad accettare la donazione di una fotocopiatrice Gestetner del valore di L. 400.000. Offerente: comune di Scarlino.

96A3154

Autorizzazione alla scuola media statale «Ottorino Vannini» di Casteldelpiano ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 2463/1° sett. datato 8 novembre 1994 del prefetto di Grosseto la scuola media statale «Ottorino Vannini» di Casteldelpiano, è stata autorizzata ad accettare la donazione di una fotocopiatrice Olivetti Copia 7025 del valore di L. 2.700.000. Offerente: genitori degli alunni della scuola medesima.

96A3153

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 21 maggio 1996

Dollaro USA	1557,26
ECU	1903,75
Marco tedesco	1010,23
Franco francese	298,47
Lira sterlina	2355,36
Fiorino olandese	904,02
Franco belga	49,152
Peseta spagnola	12,135
Corona danese	261,68
Lira irlandese	2429,95
Dracma greca	6,388
Escudo portoghese	9,845
Dollaro canadese	1135,28
Yen giapponese	14,558
Franco svizzero	1228,80
Scellino austriaco	143,57
Corona norvegese	235,59
Corona svedese	229,41
Marco finlandese	330,00
Dollaro australiano	1236,46

96A3210

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Integrazione del collegio commissariale della S.p.a. Nuova Cartiera di Arbatax

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emanato di concerto con il Ministro del tesoro in data 9 maggio 1996 il dott. Alfredo della Corte, nato a Milano il 5 agosto 1945, è stato nominato commissario in seno al collegio commissariale della Nuova Cartiera di Arbatax in amministrazione straordinaria, in sostituzione del dott. Eugene Verzegnassi Butturini dimissionario.

96A3135

Sostituzione di un componente il comitato di sorveglianza presso le società Società fiduciaria e di revisione Italia fiduciaria S.p.a., in Milano, Gen. C.A.R. S.p.a., in liquidazione, in Torino, S.F.A. Partecipazioni S.p.a., in Torino, S.F.A. Commissionaria S.r.l., in Torino, S.F.A. Società di intermediazione mobiliare p.a., in Torino, tutte in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1996 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha accettato le dimissioni del sig. Filiberto Azzoli da componente il comitato di sorveglianza delle società: Società fiduciaria e di revisione Italia fiduciaria S.p.a, Gen. C.A.R. S.p.a. in liquidazione, S.F.A. Partecipazioni S.p.a., S.F.A. Commissionaria S.r.l., S.F.A. Società di intermediazione mobiliare p.a., tutte in liquidazione coatta amministrativa, provvedendo alla sua sostituzione mediante la nomina della dott.ssa Anna Maria Guarrasi, nata a Roma l'11 ottobre 1958, esperta, in qualità di componente.

96A3136

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dall'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la classe di scienze matematiche, fisiche e naturali della Scuola normale superiore di Pisa è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura il consiglio direttivo della scuola ha deliberato di provvedere mediante trasferimento:

Classe di scienze matematiche fisiche e naturali:

Disciplina «geometria» settore scientifico disciplinare n. A01C intitolato «geometria».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al direttore della Scuola normale superiore di Pisa entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A3155

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dall'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la classe di scienze matematiche, fisiche e naturali della Scuola normale superiore di Pisa è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura il consiglio direttivo della scuola ha deliberato di provvedere mediante trasferimento:

Classe di scienze matematiche fisiche e naturali

Disciplina «fisica teorica» settore scientifico disciplinare n. B02A intitolato «fisica teorica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al direttore della Scuola normale superiore di Pisa entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A3156

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LODI

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si informa che con determinazione di presidenza n. 11 del 26 aprile 1996 si è determinato di nominare conservatore del registro delle imprese il dott. Maurizio Falcone, nuovo segretario generale della Camera di commercio di Lodi.

96A3138

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LA SPEZIA

Nomina del vice conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Spezia, visto l'art. 8 della legge n. 580/93, con deliberazione n. 38 del 21 marzo 1996 ha nominato il funzionario camerale dott. Dante Sebastiano Patti, vice conservatore del registro delle imprese, con l'incarico di sostituire il conservatore, dott. Pier Emanuele Macchiavelli, il caso di sua assenza o impedimento.

96A3139

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO

Vincolo di non edificazione in aree di pertinenza fluviale e/o a rischio idraulico lungo il corso del fiume Arno

Si comunica che la misura di salvaguardia di cui all'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come modificato ed integrato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, concernente integrazioni alla delibera n. 46 del comitato istituzionale del 19 luglio 1994, adottata con deliberazione del comitato istituzionale n. 46 del 19 luglio 1994 e prorogata con deliberazioni n. 62 del 6 marzo 1995, n. 68 del 17 luglio 1995 e n. 86 del 5 marzo 1996, valida fino al 6 marzo 1997, è stata modificata con deliberazione del comitato istituzionale n. 87 del 15 aprile 1996 nel senso sottoriportato:

all'art. 2, che disciplina i casi di esclusione dal vincolo, al punto 6, è aggiunto: «Sono altresì esclusi i piani di edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ove, in base a certificazione del sindaco, risulti che alla data della notifica della delibera n. 46 del 19 luglio 1994 risultassero stipulate le convenzioni di cui all'art. 18, quarto comma, della citata legge n. 167/1962 per almeno il 50% della superficie complessiva prevista dal piano, intendendo in tale quota la somma delle superfici coperte previste dal piano stesso nei singoli lotti per i quali sono state stipulate le convenzioni».

96A3157

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano per passaggio da presidi medico-chirurgici a specialità medicinali». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 17 aprile 1996).

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 25, seconda colonna, nell'estratto del decreto n. 185/96 del 18 marzo 1996, relativo alla specialità medicinale «SAQUAT», dove è scritto: «Officine di produzione, confezionamento e controllo: «*Ramini S.r.l., Ancona*», leggasi: «Officine di produzione, confezionamento e controllo: *via di Vallerano n. 96, Roma*»; inoltre, sempre nella medesima pagina, stessa colonna, nell'estratto del decreto n. 186/96 del 18 marzo 1996 relativo sempre alla specialità medicinale «SAQUAT», dove è scritto: «Officine di produzione, confezionamento e controllo: *Ramini S.r.l., Ancona*», leggasi: «Officine di produzione, confezionamento e controllo: *via di Vallerano 96, Roma*».

96A3119

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 17 maggio 1996, n. 275, recante: «Modalità per l'erogazione di una anticipazione sui contributi per il rimborso delle spese elettorali per le elezioni del Senato della Repubblica del 21 aprile 1996». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 116 del 20 maggio 1996).

All'art. 2, comma 3, del decreto-legge citato in epigrafe, alla pag. 6 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «3. Qualora non *via* sia identità tra soggetto percipiente ...», leggasi: «3. Qualora non *vi* sia identità tra soggetto percipiente ...» e dove è scritto: «... ovvero l'ammontare dell'anticipazione superi quello del contributo per il rimborso delle spese elettorali *spettanti,*», leggasi: «... ovvero l'ammontare dell'anticipazione superi quello del contributo per il rimborso delle spese elettorali *spettante,*».

96A3209

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 96.000, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189